




Regione Lazio

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA

- TARQUINIA (VT) -



PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI

Relazione

SETTEMBRE 1999

**PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DEGLI ONERI
CONSORTILI
DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE**

Redatto a cura del dott. Leonardo Donnini
con la collaborazione dell'Ufficio Tecnico e Amministrativo del Consorzio

in osservanza delle Direttive per l'adeguamento dei Piani di classifica
predisposte dall'Assessorato opere e reti di servizi e mobilità ed approvate
dalla Regione Lazio con Deliberazione della Giunta Regionale n° 3688 del
25/6/1999

Roma, settembre 1999

Dr. Leonardo Donnini - 00145 Roma Via Pomponia Grecina, 10
Tel. e Fax. 06/5120077 - E. Mail: donnini@mclink.it

INDICE

1. PREMESSA	1
1.1. Il Consorzio	3
1.2. Cenni storici sulla bonifica.....	4
1.2. L'esigenza di una nuova classifica	5
2. IL TERRITORIO.....	6
2.1. Dati amministrativi.....	6
2.2. Caratteristiche fisiche.....	8
2.2.1. Orografia ed idrologia.....	8
2.3.3. Cenni di geologia e pedologia	9
2.3.3. Il Clima	9
2.3. Struttura fondiaria e aspetti economici e sociali.....	11
L'ATTIVITÀ DI BONIFICA	15
3.1. La bonifica idraulica	16
3.1.1. Opere realizzate e in corso di realizzazione.....	16
3.1.2. Opere di bonifica idraulica in programma	22
3.2. L'irrigazione	23
3.2.1. Opere realizzate e in corso.....	23
3.2.2. Opere di irrigazione in programma	25
3.3. Le altre opere strutturali	26
3.3.1. Opere di viabilità	26
4. FINALITÀ DEL PIANO DI CLASSIFICA	28
4.1. Scopo, oggetto e natura del piano	28

4. FINALITÀ DEL PIANO DI CLASSIFICA.....	29
4.1. Scopo, oggetto e natura del piano	29
4.2. Potere impositivo dei Consorzi di Bonifica	30
4.2.1. Le spese oggetto di riparto	33
4.2.2. I soggetti obbligati	34
4.2.3. Beni oggetto di imposizione	34
4.2.4. Limiti del potere di imposizione	35
5. I CRITERI DI RIPARTO	37
5.1. Generalità.....	37
5.2. I criteri adottati.....	40
5.2.1. Opere idrauliche	40
5.2.2. Opere irrigue.....	47
6. IL BENEFICIO DERIVANTE DA OPERE IDRAULICHE	53
6.1. Premessa.....	53
6.2. Indice di beneficio idraulico.....	54
6.3. Indice economico	60
6.3.1. Superfici agricole	60
6.3.2. Superfici extragricole.....	61
6.4. Indice di beneficio	63
7. IL BENEFICIO DERIVANTE DALLE OPERE DI IRRIGAZIONE ...	64
7.1. Premessa.....	64
7.2. I Macro Bacini irrigui e i benefici del servizio irriguo	64
8. LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO	67
8.1. Le spese	67
8.2. Riparto delle spese	68

9. NORME PARTICOLARI ED APPLICATIVE.....	69
9.1. Norme particolari	69
9.2. Norme applicative	70

1. PREMESSA

Il Consiglio Regionale del Lazio con Deliberazione 31 gennaio 1990, n.1112, in attuazione delle disposizioni contenute nella L.R. 21.01.1984 n°4, ha disposto la nuova delimitazione territoriale dei Consorzi di Bonifica.

Il Consorzio in virtù della suddetta delimitazione può operare su un territorio esteso complessivamente 159.746 ettari mentre il comprensorio attualmente contribuente che beneficia dell'attività consortile risulta esteso 48.245 ettari.

L'ampliamento del comprensorio contribuente di operatività del Consorzio potrà avvenire gradualmente, in relazione alle esigenze dei consorziati e del territorio, con l'estensione degli interventi consortili fino ad interessare l'intero territorio consortile.

Le superfici comunali, di attuale operatività e quelle di ampliamento sono illustrate nel prospetto seguente.

COMUNE	PROV.	SUPERFICIE COMUNALE (HA)	SUPERFICIE ATTUALE DI OPERATIVITÀ		SUPERFICIE DI AMPLIAMENTO (HA)	SUPERFICIE DOPO L'AMPLIAMENTO (HA)
			(HA)	(%)		
1 Tarquinia	VT	27.550	27.550	100,00	0	27.550
2 Montalto di Castro	VT	18.900	18.900	100,00	0	18.900
3 Canino	VT	12.349	0	0,00	12.349	12.349
4 Ischia Di Castro	VT	10.400	0	0,00	10.400	10.400
5 Farnese	VT	5.295	0	0,00	5.295	5.295
6 Cellere	VT	3.716	0	0,00	3.716	3.716
7 Tessennano	VT	1.465	0	0,00	1.465	1.465
8 Arlena	VT	2.231	0	0,00	2.231	2.231
9 Tuscania	VT	20.804	0	0,00	6.604	6.604
10 Monte Romano	VT	8.433	0	0,00	8.433	8.433
11 Vetralla	VT	11.301	0	0,00	11.301	11.301
12 Blera	VT	9.450	0	0,00	9.450	9.450
13 S.Giovanni In Tuscia	VT	525	0	0,00	525	525
14 Barbarano	VT	3.734	0	0,00	3.734	3.734
15 Veiano	VT	4.436	0	0,00	4.436	4.436

COMUNE	PROV.	SUPERFICIE COMUNALE (HA)	SUPERFICIE ATTUALE DI OPERATIVITÀ		SUPERFICIE DI AMPLIAMENTO (HA)	SUPERFICIE DOPO L'AMPLIAMENTO (HA)
			(HA)	(%)		
16 Bassano Di Sutri	VT	3.746	0	0,00	3.746	3.746
17 Oriolo Romano	VT	1.923	0	0,00	1.923	1.923
18 Canale Monterano	RM	3.689	0	0,00	3.689	3.689
19 Tolfa	RM	16.766	0	0,00	13.004	13.004
20 Allumiere	RM	9.200	0	0,00	9.200	9.200
21 Civitavecchia	RM	7.189	1.795	24,97	0	1.795
TOTALI		183.102	48.245		111.501	159.746

Poiché nelle aree di ampliamento (ha.111.501) non esistono attualmente opere di bonifica né il Consorzio ha programmato interventi in tali aree, queste non saranno considerate nel presente elaborato.

Pertanto il presente piano ha studiato e classificato il territorio consortile di operatività (Ha. 48.245).

1.1. Il Consorzio

Il Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca fu costituito con Decreto Presidenziale 09/06/1949 n.2499 quale Ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 59 del R.D.13/02/1933 n.215.

L'attuale statuto è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.3076 dell'11/04/1995.

Dal 1990, a seguito del D.C.R. del 31/01/1990 n.1112, ha assunto la denominazione provvisoria di "Consorzio Di Bonifica n.2" e con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.2. del 09/06/1996 ha assunto la denominazione definitiva di "Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca" con sede in Tarquinia (VT).

1.2. Cenni storici sulla bonifica

Precedentemente alla costituzione del Consorzio, l'attività di bonifica in quel territorio che degrada dalle colline di Tuscania e di Monte Romano verso il mare ed è solcato dal F. Fiora, dal T. Mignone e dal F. Marta, ha avuto una prima organizzazione nel 1930 con la costituzione di 2 Consorzi: il Consorzio della Piana di Tarquinia e il Consorzio del Mignone.

Il primo, costituito con R.D. 2 Giugno 1930, con la denominazione di "Consorzio per la trasformazione fondiaria della Piana di Tarquinia" venne ampliato con R.D. 13 settembre 1934 e divenne "Consorzio di bonifica integrale del Bacino Inferiore del Fiume Marta" con D.M. 14 Maggio 1935 con una superficie di ha 25.876.

Il secondo, costituito con R.D. 23 giugno 1930 con la denominazione di "Consorzio per la trasformazione fondiaria della bassa valle del Torrente Mignone" venne ampliato con R.D. 6 febbraio 1934 e divenne "Consorzio di Bonifica integrale della Bassa Valle del Torrente Mignone" a seguito del D.M. 28 novembre 1934, con una superficie di ha 10.781

Con D.P. 9 giugno 1949, n.2499 i due Consorzi vennero fusi e così ebbe origine il "Consorzio della Maremma Etrusca" di ha 36.881

Ad esso è stato successivamente aggregato, con D.P. 15 luglio 1954, il territorio dell'ex Consorzio di Montalto di Castro, ricadente nel bacino del Fiume Fiora ed avente un'ampiezza di ha 13.752.

La superficie consorziata risultante è quindi pari ad ha 50.633.

Essendo progredita l'attività di bonifica, nel 1960 i consorziati ricadenti in Comune di Tuscania, e cioè nella parte alta del comprensorio non interessata all'irrigazione, ritennero soddisfatte le loro esigenze, che riguardavano soprattutto l'assetto della viabilità; questi chiesero pertanto di essere estromessi dal Consorzio, il che avvenne con il D.P. 08/04/1963 che ridusse il perimetro consortile all'attuale configurazione, escludendo ha 8.614 del Comune di Tuscania.

1.2. L'esigenza di una nuova classifica

In seguito agli ultimi orientamenti legislativi ed in particolare in osservanza delle direttive della Giunta Regionale del Lazio susseguenti la recente normativa contenuta nella L.R. n.53 dell'11/12/1998 sulla difesa del suolo, il Consorzio deve aggiornare il proprio piano di classifica per il riparto delle spese.

Attualmente la spesa viene ripartita con il piano di classifica redatto nel 1991 a seguito della emanazione della L. R. n. 4 del 21/01/1984 e successive modifiche ed integrazioni e dopo il riordino territoriale dei Consorzi di bonifica del Lazio disposto con Deliberazione n.1112 del Consiglio regionale del Lazio in data 31 gennaio 1990.

L'esigenza di una nuova classifica trae origine dalla necessità di adeguare i criteri di riparto alle successive sentenze della Corte di Cassazione ed alla più recente sopracitata legislazione regionale.

In definitiva il continuo evolversi del territorio e dell'attività di bonifica su di esso svolta dal Consorzio oltre che i recenti orientamenti della normativa, rendono necessario un periodico aggiornamento del piano di classifica per adeguare i criteri e gli indici da adottare per il riparto delle spese alla situazione attuale, in relazione al beneficio reso agli immobili consorziati.

2. IL TERRITORIO

2.1. Dati amministrativi

Dal punto di vista amministrativo nel perimetro consortile contribuente rientrano in parte o per intero i territori comunali di Tarquinia, Montalto di Castro e Civitavecchia con superficie complessiva pari ad ettari 48.245; i Comuni, con le rispettive superfici facenti parte del comprensorio, sono di seguito elencati:

COMUNE	Superficie comunale (ha)	Superficie consortile (ha)	Superficie consortile sulla comunale (%)
– Tarquinia	27.550	27.550	100
– Montalto di Castro	18.900	18.900	100
– Civitavecchia	7.189	1.795	25
Comprensorio	53.639	48.245	

Il perimetro dell'intero comprensorio è riportato nella cartografia allegata al presente piano e di seguito descritto.

- Nord: partendo dalla costa del mar Tirreno, si svolge lungo il fosso del Tafone, fino alla confluenza del fosso di Pian dei Cangani; segue quest'ultimo fino alla strada Aurelia; riprende il corso del Tafone circa un chilometro e mezzo a monte di tale strada e segue il fosso stesso fino al confine con la provincia di Grosseto; piegando verso Est, si svolge sul confine di provincia fino al Fiume Fiora; ne segue il corso verso valle fino alla confluenza del Fosso Timone, lungo il quale si svolge sino in prossimità della provinciale Montalto - Canino; segue il confine con il Comune di Canino e quindi con il Comune di Tuscania fino al Torrente Arrone; discende lungo il corso dell'Arrone fino al Gualdo dell'Olmo; di qui si identifica con il confine tra il territorio Comunale di Tarquinia e Tuscania, che segue fino al Fiume Marta in

località Guado della Spina; quindi risale lungo il corso del Fiume Marta fino alla confluenza in sponda sinistra del fosso di Civitella;

- EST: dal su citato punto lungo il corso del Fiume Marta segue il confine tra i territori dei Comuni di Tarquinia e Monteromano fino alla S.S. Aurelia bis; lungo il fosso del Nasso raggiunge il Torrente Mignone, quindi si svolge sul confine tra le provincie di Viterbo e Roma fino al fosso della Vite.
- SUD: dal suddetto punto sul Fosso della Vite raggiunge, ancora con andamento Nord-Sud, lungo l'antica doganale per Tarquinia, la provinciale Civitavecchia - Allumiere; la segue per breve tratto e piegando verso Ovest raggiunge la ferrovia Civitavecchia - Orte; la segue sino alla stazione di Aurelia; di qui raggiunge la strada statale Aurelia, passando lungo la strada che separa la zona della Caserma Aurelia dall'abitato della omonima frazione di Civitavecchia; segue la via Aurelia sino al sottopassaggio della ferrovia Roma - Pisa e di qui al mare.
- OVEST: il fronte del Comprensorio è tutto sul mare Tirreno.

2.2. Caratteristiche fisiche

2.2.1. Orografia ed idrologia

Il comprensorio consortile, ubicato lungo la fascia costiera tirrenica dell'Alto Lazio, si estende dalla periferia Nord di Civitavecchia fino al Fosso Chiarone con uno sviluppo lungo la costa di circa 40 Km.

Il comprensorio orograficamente è formato e caratterizzato dalla parte inferiore di cinque corsi d'acqua principali che lo attraversano pressoché parallelamente da est ad ovest per sfociare nel M. Tirreno nel seguente ordine, da nord a sud: F. Tafone, F. Fiora, T. Arrone, F. Marta e T. Mignone.

Sotto il profilo della giacitura il comprensorio può essere suddiviso schematicamente in due zone: una pianeggiante, alluvionale, parallela al M. Tirreno con profondità variabili ed una collinare formata da terreni e rocce di varia origine.

L'attuale territorio consortile si presenta, come detto nelle premesse, presenta una giacitura prevalentemente pianeggiante lungo la fascia costiera mentre la parte retrostante è caratterizzata da dolci colline che si innalzano con pendenze piuttosto modeste fino a quote intorno ai 200 - 250 m. s.l.m.

Una fitta rete di corsi d'acqua prevalentemente a carattere torrentizio solcano il comprensorio pressoché parallelamente fra loro secondo la direttrice est - ovest. Di particolare importanza dal punto di vista dell'utilizzazione idrica ai fini irrigui è la presenza del F. Marta che, trattandosi dell'emissario del Lago di Bolsena, è in grado di garantire disponibilità idrica sufficiente anche nei mesi di magra.

Schematicamente il territorio può rappresentarsi suddiviso in cinque bacini idrografici omogenei riferiti alle relative aste principali: T. Tafone, F. Fiora, T. Arrone, F. Marta e T. Mignone.

Per la presenza di coste per lo più sabbiose lungo l'intero sviluppo del comprensorio l'effetto dei venti e delle correnti marine provoca frequentemente fenomeni di instabilità delle foci.

Una fitta rete di affluenti e sub - affluenti assicura lo smaltimento delle acque meteoriche ma la scarsa pendenza della fascia pianeggiante costiera e la presenza di numerosi manufatti trasversali ai corsi d'acqua (rilevati ferroviari, autostradali, viabilità nazionale e provinciale) rendono particolarmente problematico il funzionamento dell'intera rete scolante in mancanza di frequenti periodici interventi manutentori.

I ripetuti fenomeni di esondazione verificatisi con cadenza, dapprima pressoché costante, poi, sempre maggiore negli ultimi anni, sono indicativi di un progressivo peggioramento delle condizioni dell'intera rete scolante. Ciò dipende da un lato, della spinta dell'agricoltura meccanizzata verso la collina con conseguente disboscamento, dall'altro dalle mutate consuetudini tecnologiche dell'agricoltura moderna che impone terreni con campi lunghi perfettamente livellati e recapiti concentrati delle acque superficiali.

2.3.3. Cenni di geologia e pedologia

Nel comprensorio in esame si distinguono tre formazioni principali:

- nella fascia pianeggiante i terreni sono costituiti da depositi fluviali e palustri dell'Olocene formati da argille, limi e sabbie con locali intercolazioni di ghiaie;
- nella fascia collinare si trovano terreni di epoca Pliocenica composti di argille miste a sabbia e ghiaia;
- lungo i principali corsi d'acqua si hanno depositi alluvionali Olocenici e Pleistocenici composti da sabbia, argilla e limo.

2.3.3. Il Clima

Dal punto di vista climatologico si ha una netta caratterizzazione di clima mediterraneo, con temperature miti nel periodo invernale, raramente inferiori a 0° C., ed elevate in estate.

Le precipitazioni medie annue sono pari a 700-800 mm. la piovosità totale è pertanto su buoni valori medi ma, come avviene nell'ambiente mediterraneo, mal distribuita nel corso dell'anno, essendo concentrata nel periodo autunno - vernino e risultando minima nel periodo estivo.

Nell'ambito del comprensorio consortile, a causa della sua limitata estensione trasversale (dalla costa verso l'interno) e dell'assenza di rilievi apprezzabili, non si registrano sensibili variazioni nelle condizioni meteorologiche.

2.3. Struttura fondiaria e aspetti economici e sociali

L'attività agricola risulta di particolare rilievo, essendo anche generatrice di un'economia indotta ruotante intorno ad essa, collegata alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

La situazione demografica territoriale è caratterizzata dal fenomeno turistico stagionale in grado di provocare notevoli oscillazioni anche nel settore occupazionale di tipo avventizio, per lo più a scapito dell'agricoltura.

In effetti la città di Tarquinia, unitamente alla vicina Montalto di Castro, registra i redditi pro-capite più elevati della provincia di Viterbo, connessi, oltre all'agricoltura, al turismo balneare o di puro interesse archeologico.

Le presenze turistiche in grado di superare le 200.000 unità nel periodo estivo costituiscono peraltro una notevole fonte d'assorbimento dei prodotti agricoli.

Per l'attività agricola, nei momenti di punta del lavoro come ad esempio l'epoca di raccolta dei prodotti, si deve sempre ricorrere all'assunzione di mano d'opera avventizia proveniente da Comuni limitrofi o da paesi extra-comunitari.


Il regime fondiario

Sulla base dei dati catastali risulta la seguente ripartizione delle proprietà per classi di ampiezza della superficie:

CLASSE DI AMPIEZZA (HA) (*)	DITTE (N)	DITTE (%)	SUPERFICIE (HA)	SUPERFICIE (%)	SUP. MEDIA (HA)
DA 0 fino a 1	2.560	42,29	499,1845	1,04	0,1950
Oltre 1 fino a 10	2.627	43,40	10.344,3344	21,53	3,9377
Oltre 10 fino a 50	721	11,91	13.155,0014	27,38	18,2455
Oltre 50 fino a 100	86	1,42	6.079,9937	12,65	70,6976
Oltre 100 fino a 500	55	0,91	9.983,6138	20,78	181,5203
OLTRE 500	4	0,07	7.983,6324	16,62	1995,9081
TOTALI	6.053	100,00	48.045,7602	100,00	

(*) ELABORAZIONE DATI SU CATASTO TERRENI 1999.

STRUTTURA FONDIARIA



L'uso del suolo

Una prima netta distinzione deve essere effettuata nei riguardi della disponibilità o meno di risorsa idrica.

Infatti, grazie all'opera del Consorzio, la maggior parte dei terreni pianeggianti in Comune di Tarquinia ed, in futuro, buona parte di quelli in

Comune di Montalto di Castro potranno essere impiegati per colture irrigue.

La presenza, inoltre, di efficienti strutture cooperative per la raccolta, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli contribuisce a garantire risultati economici apprezzabili anche in presenza di negative situazioni economiche quali quelle attualmente verificatesi sui mercati nazionali e comunitari.

Per le zone non beneficianti di risorsa idrica in misura sufficiente si pratica in prevalenza la coltura cerealicola in alternanza a colture foraggere: ciò è dovuto oltretutto alla straordinaria vocazione dei terreni della fascia collinare alla produzione di varietà di grano duro con caratteristiche di notevole pregio per l'industria delle paste alimentari.

Le attuali difficoltà del settore zootecnico limitano notevolmente l'impiego di varietà foraggere in quanto risulta ancora praticato, a livelli accettabili, unicamente l'allevamento di specie ovine.

Per la fascia costiera pianeggiante, ove gli impianti irrigui consorziali mettono a disposizione la necessaria risorsa idrica, grazie alla buona fertilità dei terreni, sono presenti anche numerose colture ortofrutticole. Le principali coltivazioni irrigue praticate risultano il pomodoro, il finocchio e la barbabietola ma vi sono buone produzioni anche di cucurbitacee (meloni, cocomeri e zucchine), carciofo, asparago e mais.

Nel settore frutticolo le varietà più presenti sono le pesche, l'uva e le mele.

Tipi di conduzione

Storicamente la zona fu caratterizzata, dapprima, dalla presenza di grosse proprietà, poi, l'avvento della riforma fondiaria, cambiò completamente connotazione della struttura fondiaria creando vaste zone ripartite in fondi di ampiezza variabile tra i 2 e i 20 ettari.

Conseguentemente la manodopera dapprima utilizzata in qualità di braccianti presso i grossi fondi si trasformò negli anni in piccola proprietà, prevalentemente a conduzione familiare

Lo sviluppo dell'industria ha in parte modificato nuovamente la situazione in quanto, l'abbandono di numerosi fondi, da parte dei proprietari in esodo verso i centri industriali, ha comportato un certo accorpamento dei fondi limitrofi da parte di chi è rimasto a svolgere la professione agricola.

Recentemente la negativa politica dei prezzi agricoli e lo scarso peso della politica agricola nazionale in campo comunitario rischiano di provocare un ulteriore esodo dalla campagne in quanto a contrastare costi d'esercizio sempre più alti non vi è un corrispondente incremento di prezzo dei prodotti.

Anche per le considerazioni sopra esposte, attualmente non vi è nel comprensorio sufficiente disponibilità di manodopera locale da utilizzare nel settore agricolo; a tale condizione si supplisce con una manodopera proveniente dai limitrofi paesi del Viterbese ove, in mancanza di altre forme di occupazione, esiste una vera e propria tradizione di bracciantato agricolo.

L'ATTIVITÀ DI BONIFICA

L'attività del Consorzio, in applicazione degli indirizzi del Piano Generale per la parte del territorio da questo considerata e in attuazione dei programmi per la restante parte, si è orientata sostanzialmente verso i seguenti obiettivi:

- la difesa del suolo ed la regolazione delle acque per attenuare, non essendo umanamente possibile escludere, i rischi di disastrose alluvioni, quali si sono verificate in passato e tuttora periodicamente si verificano, per assicurare un regolare sgrondo delle acque zenitali, in modo da rendere possibile lo svolgimento di attività economiche agricole ed extragricole in ogni parte del comprensorio;
- la realizzazione delle infrastrutture indispensabili alla vita civile ed economica delle popolazioni, in particolare alla viabilità;
- l'irrigazione dei fertili terreni alluvionali onde consentire un moderno sviluppo dell'agricoltura che deve porsi in condizioni di competitività con gli altri paesi del mercato comune europeo.

Non occorre sottolineare l'importanza dei tre accennati indirizzi in funzione dello sviluppo del territorio e del suo assetto. Fatta eccezione per l'irrigazione, il cui interesse è soltanto agricolo e di cui ovviamente si trascurano i riflessi indiretti, la regolazione delle acque e la difesa del suolo sono interventi di carattere generale e debbono essere considerati con visione globale. La gestione delle opere di viabilità non risulta per legge di competenza dei Consorzi pertanto le realizzazioni consortili sono state trasferite ai Comuni di appartenenza.

3.1. La bonifica idraulica

Se nel Piano Generale di bonifica del comprensorio ed anche nel piano di classifica del 1958 il problema idraulico appariva di modesta entità, ben diversa appare la realtà odierna.

Il Piano di Classifica redatto nell'aprile del 1973 e quello del 1991 prestano infatti maggiore attenzione al problema idraulico.

Anzitutto l'esondazione dell'Arrone del 18/09/1960 ha dato la pratica dimostrazione che il problema idraulico presenta indubbie caratteristiche di notevole gravità.

Le gravità del dissesto idraulico viene peraltro confermata dai successivi, periodici eventi alluvionali di cui ricordiamo in particolare i più recenti verificatesi il 2 ottobre 1981 e nell'ottobre - novembre 1987

La difesa del suolo con la regolazione dei molti corsi d'acqua naturali che formano la rete scolante nel comprensorio pertanto deve essere prioritaria rispetto a tutti gli altri interventi di bonifica.

3.1.1. Opere realizzate e in corso di realizzazione

I principali corsi d'acqua che attraversano il comprensorio e sui quali il Consorzio ha svolto interventi di sistemazione sono:

- il F. Marta con uno sviluppo di km.18,440 e un bacino di ha. 8.620;
- il T. Mignone con uno sviluppo di km.17,240 e un bacino di ha.9.150
- il T. Arrone con uno sviluppo di km.9,020 e un bacino di ha.3.530.

Gli interventi idraulici regolarmente effettuati dal Consorzio si attuano anche su corsi d'acqua minori e canalizzazioni artificiali con lo sviluppo che appare nel seguente prospetto di riepilogo comunale:

Comune	Corsi d'acqua (Km)	Canalizzazioni (Km)	Totale (Km)
Tarquini	204,879		204,879
Montalto di Castro	100,800	28,125	128,925
Civitavecchia	22,945		22,945
Totali	328,624	28,125	356,749

Il dettaglio dello sviluppo della rete scolante in ciascun Comune del comprensorio appare dalla tabelle che seguono.

ELENCO DEI CORSI D'ACQUA IN MANUTENZIONE

DENOMINAZIONE	SVILUPPO Km.
<u>COMUNE DI TARQUINIA</u>	
Fosso del Maccherone	1,780
Fosso Pian d'Arcione	6,000
Fosso Val fragida	6,333
Fosso Selvaccia	1,825
Fosso del Cazzanello	4,250
Fosso del Bufalino	4,926
Fosso del Sambuco	1,150
Fosso della Selciatella	4,928
Fosso del Granbruscheto	1,760
Fosso del Cupellaro	1,680
Fosso di Poggio Camino	1,180
Fosso Biadanete	2,165
Fosso del Gesso	11,775
Fosso del Torre	2,125
Fosso Fontanil Nuovo	12,670
Fosso del Barone	2,625
Fosso del Ritiro	2,070
Fosso della Banditella	2,375
Fosso dele Trincere	2,654
Fosso del. Torrone	5,464
Fosso delle Grottelle	1,872
Fosso degli Impiccati	0,861
Fosso della Poledrara	0,700
Fosso Poggio dell'Ovo	1,080
Fosso dell'Acqua Minerale	0,409
Fosso Magnolo	1,150

DENOMINAZIONE	SVILUPPO Km.
<u>COMUNE DI TARQUINIA</u>	
Fosso S. Antonio	1,200
Fosso Val Pugliese	1,600
Fosso della Leona	3,777
Fosso della Latra	1,380
Fosso del Cruffolotta	1,450
Fosso del Tersolo	1,440
Fosso di Campo Magliano	0,920
Fosso S. Savino	3,319
Fosso degli Albucci	1,509
Fosso Ercolani	0,320
Fosso S. Bartolomeo	0,850
Fosso del Pantanaccio	3,000
Fosso Vignaccia	1,990
Fosso del Cavaluccio	1,400
Fosso del Montecucchetto	1,625
Fosso Scolo dei Giardini	2,140
Fosso della Portaccia	3,000
Fosso Circondario delle Saline	1,300
Fosso Scolo dei Prati	15,858
Fosso del Lupo	3,075
Fosso del Birba	1,304
Fosso S. Matteo	1,585
Fosso Taccone di mezzo	5,396
Fosso Taccone di sotto	5,170
Fosso Canali di San Giorgio	4,820
Fosso dell'Orfanella	0,550
Fosso dell'Olivastro	0,400
Fosso del Ranchese	6,847
Fosso del Cavone	3,300
Fosso del Pisciarellino	2,100

DENOMINAZIONE	SVILUPPO Km.
<i>COMUNE DI TARQUINIA</i>	
Fosso S. Vincenzo	0,354
Fosso Montericcio	0,331
Fosso del Cardinale	0,466
Fosso del Coppo	0,716
Fosso del Nasso	2,520
Fosso del Principe	1,150
Fosso della Turchina	1,130
Fosso della Mandriola	1,250
Fosso della Vite	3,558
Fosso Bondi	1,738
Fosso della Chiavica	2,250
Fosso Pantano	3,124
Fosso Pian Boaro	3,600
Fosso Rio Melledra	4,700
Fosso Centocelle	2,200
Fosso dell'Asco	2,160
Fosso del Mole del Mignone	2,500
Fosso Camporeali	2,000
Fosso della Farnesiana	0,700
<i>Totale Comune di Tarquinia</i>	<i>204,879</i>

DENOMINAZIONE	SVILUPPO Km.
<i>COMUNE DI CIVITAVECCHIA</i>	
Fosso n°1 della VI Zona	3,287
Fosso n°2 della VI Zona	1,322
Fosso n°3 della VI Zona	5,136
Fosso n°4 della VI Zona	2,734
Fosso delle Cave del Gesso	3,760

DENOMINAZIONE	SVILUPPO Km.
<i>COMUNE DI CIVITAVECCHIA</i>	
Fosso della Vite	2,991
Fosso dei Verdi	1,467
Fosso n°8 della VI Zona	2,248
<i>Totale Comune Di Civitavecchia</i>	22,945

DENOMINAZIONE	SVILUPPO Km.
<i>COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO</i>	
T. Tafone	7,151
Fosso dell'Acqua Bianca	6,688
Fosso Ponte Rotto	10,540
Fosso della Violetta	4,619
Fosso del Quartuccio	11,657
Fosso Sughera Torta	2,320
Fosso Poggi Alti	2,200
Fosso Pina dei Gangani	1,200
Fosso S. Agostino Vecchio	3,977
Fosso Rompicollo	2,510
Fosso dell'Infernetto	3,412
Fosso del Sasso	5,440
Fosso Pian di Maggio	1,315
Fosso Sanguinaro	7,800
Fosso del Palombaro	2,230
Fosso Piana Spinicci	3,400
Fosso del Ferro	5,500
Fosso del Cretone	1,370
Fosso Campomorto	4,078
Fosso delle Molette	3,169
Fosso del Tufo	3,144

DENOMINAZIONE	SVILUPPO Km.
<i>COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO</i>	
Fosso del Timone	3,830
Fosso del Tafoncino	3,250
<i>TOTALE FOSSI COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO</i>	<i>100,800</i>

<i>COMUNE DI M. DI CASTRO (Frazione di Pescia Romana)</i> CANALI DI BONIFICA ACQUE ALTE	SVILUPPO Km.
Canale Margherita	4,700
Canale Marzola	3,538
Canale Percossa	2,190
Canale Pian dei Gangani	1,850
<i>TOTALE CANALI DI BONIFICA ACQUE ALTE</i>	<i>12,278</i>

<i>COMUNE DI M. DI CASTRO (Frazione di Pescia Romana)</i> CANALI DI BONIFICA ACQUE BASSE	SVILUPPO Km.
Canale Paglieto	<i>5,375</i>
Canale Pantani 1	3,100
Canale Pantani 2	2,192
Canale Prato	3,530
Canale Serpentaro	1,650
<i>TOTALE CANALI DI BONIFICA ACQUE BASSE</i>	<i>15,847</i>

Nella frazione di Pescia Romana il Consorzio gestisce un piccolo impianto idrovoro a servizio di un'area estesa circa 900 ettari dove le acque, per poter defluire nel mare, necessitano di sollevamento meccanico.

3.1.2. Opere di bonifica idraulica in programma

Gli interventi di bonifica idraulica più imminenti riguardano progetti esecutivi predisposti dalla Regione Lazio - Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità ed affidati in concessione al Consorzio.

I progetti con gli importi di spesa sono riportati nel seguente prospetto.

DESCRIZIONE PROGETTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA	IMPORTO
Interventi di riassetto idrogeologico della Marella Laziale (L.R. 07/06/19990 n.71) - Sistemazione del Torrente Arrone a valle del Ponte F. S.	1.300.000.000
Interventi di riassetto idrogeologico della Marella Laziale (L.R. 07/06/19990 n.71) - Sistemazione del Fosso Leona	2.300.000.000
Interventi di riassetto idrogeologico della Marella Laziale (L.R. 07/06/19990 n.71) - Sistemazione spondale del Fiume Marta	1.000.000.000
Interventi di riassetto idrogeologico della Marella Laziale (L.R. 07/06/19990 n.71) - Sistemazione del Torrente Tafone	1.115.000.000
TOTALE	5.715.000.000

Il Consorzio ha predisposto anche progetti per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica nei territori di ampliamento.

I più importanti prevedono:

- il risanamento di un tratto del Fosso Carbonaro e del Torrente Mignone in Comune di Vejano (VT);
- il ripristino di un tratto del Torrente Mignone in Località Piana di S. Andrea in agro di Blera (VT);
- il ripristino di un tratto del Fosso Levatore in agro di Monte Romano (VT).

3.2. L'irrigazione

La previsione del Piano Generale di Bonifica per quanto riguarda l'irrigazione nella Piana di Tarquinia ha subito sostanziali modifiche a seguito di studi successivi delle tecniche e delle modalità di consegna e distribuzione dell'acqua.

In base a tali modifiche l'impianto presenta oggi l'assetto di seguito descritto.

3.2.1. Opere realizzate e in corso

L'alimentazione avviene da una traversa sul fiume Marta a circa 12,5 chilometri a monte dell'abitato di Tarquinia e l'acqua viene convogliata per mezzo di una tubazione adduttrice in cemento armato di 2 metri di diametro lungo la sponda destra del fiume. Da un manufatto di ripartizione si dipartono due tubazioni, una attraversa il F. Marta per alimentare il sub - comprensorio in sinistra idraulica esteso circa 4.700 ha (III° e VI° lotto), l'altro per alimentare il sub comprensorio in destra del F. Marta (V° lotto) di circa 2.600 ha.

Nella previsione iniziale il funzionamento dell'impianto avrebbe dovuto essere a caduta naturale per tutta la superficie servita. Di fatto ad oggi ciò si verifica soltanto per 1.800 ha (III° lotto) rientranti nel sub - comprensorio in sinistra del F. Marta, le cui opere di distribuzione sono state eseguite con canalette in cemento; per la restante superficie si è preferito adottare le nuove tecniche irrigue mediante la distribuzione tubata in pressione. (V° lotto di circa 2.600 ettari e VI° lotto di circa 2.900 ettari).

Per il sub - comprensorio in destra del F. Marta si è realizzato il sollevamento di 850 lt/sec. invasando l'acqua in un serbatoio della capacità di 45.000 mc. posto in località sul Monte Cimbalò. L'impianto in pratica funziona a caduta e quindi il serbatoio agisce da volano consentendo di modulare le portate secondo le effettive richieste a valle che possono oscillare fortemente nella giornata.

La superficie catastale del sub - comprensorio (V° lotto) è di 2.600 Ha; di questa si considera effettivamente irrigato il 60% con una dotazione continua di circa 0,36 l/sec. e con dotazione di punta nelle ore di erogazione di 0,65 l/sec./ha. In sostanza si tratta di un impianto "alla domanda".

Analoghe sono le caratteristiche dell'impianto tubato in pressione in sinistra F. Marta (VI° lotto) che consta di una vasca di compenso di circa 33.000 mc. sita in Località Colonia Maria, di n. 2 vasche di carico della capacità di mc. 18.000 e mc. 15.500, rispettivamente in Località Acquetta Montericcio ed una stazione di montaggio composta di n. 5 elettropompe per una potenza complessiva installata di Kw 1.400 .

In attuazione della L.R. N.50/94 il Consorzio, nel 1998, ha preso in carico inoltre l'impianto irriguo realizzato dall'Ente Regionale di Sviluppo, oggi ARSIAL, in località Musignano, Comune di Canino, con eccezione dell'opera di presa sul T. Timone il cui esercizio continua ad essere curato dall'ARSIAL a causa del mancato perfezionamento del collaudo finale della diga. L'impianto serve una superficie di circa 1.700 ettari con distribuzione delle acque tubata in pressione, parte alimentata per gravità e parte attraverso un pompaggio diretto in rete con una stazione composta di 5 elettropompe per una potenza complessiva installata di 365 Kw.

Oltre agli impianti descritti, già in esercizio, il Consorzio ha in corso di realizzazione un impianto di irrigazione su un comprensorio di circa 2.500 Ha in Comune di Montalto di Castro con derivazione dal F. Fiora.

Il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di circa £.38.000.000.000, è stato finanziato dalla Regione Lazio; un primo stralcio dell'importo di £.9.000.000.000, oggi in via di ultimazione, ha compreso la realizzazione dell'opera di presa, della vasca di compenso, di una prima stazione di pompaggio e parte della rete di distribuzione.

Si riepiloga di seguito l'attuale stato degli impianti irrigui consortili.

DENOMINAZIONE IMPIANTO	TIPOLOGIA DELLA DISTRIBUZIONE	SUPERFICIE SERVITA (HA)	STATO ATTUALE DELL'IMPIANTO
III° LOTTO	CANALETTE A PELO LIBERO	1.800	IN ESERCIZIO

DENOMINAZIONE IMPIANTO	TIPOLOGIA DELLA DISTRIBUZIONE	SUPERFICIE SERVITA (HA)	STATO ATTUALE DELL'IMPIANTO
VI° LOTTO	TUBATA IN PRESSIONE	2.900	IN ESERCIZIO
V° LOTTO	TUBATA IN PRESSIONE	2.600	IN ESERCIZIO
CANINO	TUBATA IN PRESSIONE	1.700	IN ESERCIZIO
MONTALTO	TUBATA IN PRESSIONE	2.500	IN COSTRUZIONE
TOTALE ETTARI		11.500	

3.2.2. Opere di irrigazione in programma

I progetti esecutivi predisposti dal Consorzio ed in attesa di finanziamento riguardano:

- il completamento dell'impianto di irrigazione in Comune di Montalto di Castro;
- la trasformazione in impianto tubato in pressione dell'impianto a canalette denominato III° lotto in Comune di Tarquinia, in esercizio dal 1960 ed ormai fatiscente ed antieconomico.

3.3. Le altre opere strutturali

3.3.1. Opere di viabilità

Il piano generale di bonifica prevedeva interventi infrastrutturali per la viabilità e per l'utilizzazione di acqua a scopo potabile e per centri e scuole rurali.

Le mutate condizioni del comprensorio hanno fatto superare le previsioni per l'utilizzazione di acqua a scopo potabile e per i centri rurali che fortunatamente il Consorzio, tenuto conto della priorità di altri interventi, non ha programmato.

Estrema importanza invece presentava la viabilità presupposto indispensabile per lo sviluppo del territorio.

Prima della bonifica la sola via Aurelia attraversava il comprensorio pressoché parallelamente al mare e tre trasversali (Tarquinia - Monte Romano; Tarquinia - Tuscania e Montalto - Canino) lo collegavano col retroterra e con il capoluogo della provincia.

Mancava quasi totalmente una viabilità minore, rendendo difficili le comunicazioni interne e le possibilità di insediamento

Ad oggi il Consorzio ha costruito ben 186 chilometri di strade, di cui:

- km. 117 in Comune di Tarquinia;
- km. 36 in Comune di Montalto;
- km. 33 in Comune di Tuscania, territorio quest'ultimo oggi stralciato dal comprensorio contribuente.

In particolare è da porre in evidenza l'importanza della strada litoranea, parallela alla via Aurelia e a valle di questa, a servizio proprio delle zone di maggior sviluppo turistico.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n.4/84 tutte le opere di carattere civile infrastrutturale realizzate dai Consorzi sono di competenza dei rispettivi Comuni di appartenenza.

L'attività del Consorzio nel settore della viabilità ha consentito, al pari della realizzazione delle opere negli altri settori, di creare i presupposti per

la valorizzazione agricola e per un generale sviluppo economico del territorio.

4. FINALITÀ DEL PIANO DI CLASSIFICA

4.1. Scopo, oggetto e natura del piano

Scopo della presente classifica è il riparto, tra i consorziati beneficiari, delle spese che il Consorzio sostiene e che sono poste per legge a loro carico secondo le norme contenute nel Regio Decreto del 13 febbraio 1933 n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni. Esse sono: quelle relative alla esecuzione delle opere di bonifica quando non siano poste a carico dello Stato e della Regione; le spese annualmente sostenute per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica quando non siano rimborsate al Consorzio attraverso finanziamenti pubblici; infine le spese indicate all'articolo 59 del R.D. numero 215 necessarie per il funzionamento del Consorzio e, in generale, per il raggiungimento di tutti i suoi fini istituzionali.

Tenuto conto delle nuove esigenze che via via si vanno manifestando per effetto dell'evolversi degli ordinamenti culturali e dell'assetto del territorio, gli aspetti tecnici della bonifica sono in costante evoluzione. Pertanto, la presente classifica ha il carattere di provvisorietà previsto dal 1^o comma dell'articolo 11 del R.D. numero 215.

4. FINALITÀ DEL PIANO DI CLASSIFICA

4.1. Scopo, oggetto e natura del piano

Scopo della presente classifica è il riparto, tra i consorziati beneficiari, delle spese che il Consorzio sostiene e che sono poste per legge a loro carico secondo le norme contenute nel Regio Decreto del 13 febbraio 1933 n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni a cui tutte le leggi regionali finora emanate in materia fanno riferimento. Esse sono: quelle relative alla esecuzione delle opere di bonifica quando non siano poste a carico dello Stato e della Regione; le spese annualmente sostenute per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica quando non siano rimborsate al Consorzio attraverso finanziamenti pubblici; infine le spese indicate all'articolo 59 del R.D. numero 215 necessarie per il funzionamento del Consorzio e, in generale, per il raggiungimento di tutti i suoi fini istituzionali.

Tenuto conto delle nuove esigenze che via via si vanno manifestando per effetto dell'evolversi degli ordinamenti colturali e dell'assetto del territorio, gli aspetti tecnici della bonifica sono in costante evoluzione. Pertanto, la presente classifica ha il carattere di provvisorietà previsto dal 1^o comma dell'articolo 11 del R.D. numero 215.

4.2. Potere impositivo dei Consorzi di Bonifica ¹

I Consorzi di Bonifica, per l'adempimento dei loro fini istituzionali, hanno il potere di imporre contributi ai proprietari consorzati.

L'attribuzione ai Consorzi di tale potere impositivo costituisce un principio fondamentale dettato dalla legislazione statale, al cui rispetto le Regioni sono vincolate dall'articolo 117 della Carta Costituzionale. Ne discende che le vigenti leggi regionali per la disciplina della Bonifica confermano la sussistenza in capo ai Consorzi del predetto potere impositivo.

La portata ed i limiti di tale potere sono anch'essi disciplinati da disposizioni generali costituenti principi fondamentali per la specifica materia, con la conseguenza che la L.R. numero 4 del 21/01/1984 e successive modifiche ed integrazioni, conferma le corrispondenti norme dettate dal legislatore statale.

Ciò posto, va ricordato in via generale che ai contributi imposti dai Consorzi è stata riconosciuta, dalla dottrina e dalla costante giurisprudenza, natura tributaria.

Inoltre, sempre in via generale, occorre sottolineare che il potere impositivo di cui sono titolari i Consorzi ha per oggetto tutti quegli immobili che traggono beneficio dalla bonifica, qualunque sia la destinazione degli immobili stessi (agricola od extragricola). La legge, infatti, è estremamente chiara su tale specifico punto e non lascia spazio a dubbi interpretativi di sorta; peraltro ciò è confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili n.08960/96 pubblicata il 14 ottobre 1996.

La norma fondamentale è costituita dall'articolo 10 del R.D. 13 febbraio 1933 numero 215, che chiama a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio, che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza.

¹ Il presente capitolo è desunto dalla "*GUIDA ALLA CLASSIFICA DEGLI IMMOBILI PER IL RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA*" dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche (1989) integrata con la normativa successiva.

Il fatto che il legislatore ha adottato il termine generale di immobili anziché quello specifico di terreni, assume particolare significato giacché ne discende che vanno individuati quali soggetti passivi dell'imposizione non solo i proprietari di terreni aventi destinazione agricola, bensì tutti i proprietari di beni immobili di qualunque specie.

Sul piano testuale una conferma di tale interpretazione si trae dallo stesso articolo 10, là dove si chiamano a contribuire lo Stato e gli Enti territoriali per i beni di loro pertinenza, giacché questa ampia locuzione comprende anche i beni demaniali, che certamente non hanno destinazione agricola.

Sotto l'aspetto della ratio legis, o della logica della norma, appare evidente la fondatezza della disposizione, dato che sarebbe del tutto ingiustificata (e la legge non offre alcuno spunto in senso contrario) la disparità di trattamento che l'esonero degli immobili extragricoli produrrebbe in presenza di un beneficio arrecato anche a questi ultimi dall'azione di bonifica.

Pertanto, l'imposizione a carico degli immobili extragricoli oltre che non presentare caratteri di problematicità sotto l'aspetto giuridico non rientra nel novero delle determinazioni discrezionali rimesse alla valutazione dell'ente impositore.

Al contrario, tale imposizione costituisce atto dovuto, come quello necessario per evitare una sperequazione tra i proprietari degli immobili agricoli e quelli degli immobili extragricoli ingiusta, oltre che illegittima, stante la tassativa prescrizione del citato art.10.

Tale principio viene riconfermato anche dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili n.08960/96 che recita: *"..la natura agricola od extragricola del fondo è ininfluenza ai fini della legittimità dell'imposizione.."*

Né può ritenersi che investa specifica incidenza sul potere impositivo dei Consorzi sugli immobili urbani il diverso potere impositivo riconosciuto ai Comuni dalla normativa in materia per il servizio di fognatura.

La citata sentenza della Corte di Cassazione ha esaminato il caso in cui un diverso Soggetto (ad esempio Comuni, Consorzi intercomunali, Comunità Montane, Consorzi per A.S.I. ecc.) gestisca un servizio pubblico di fognatura e di allontanamento delle acque nere e zenitali fino al recapito (impianto di depurazione, fiume o mare) a favore di un insieme di immobili extragricoli. Questi immobili, dall'entrata in vigore della legge 10 maggio 1976 n.319 (la cd. Legge Merli è abrogata dal D.L. 11/05/1999 n.152), sono tenuti a fornire un corrispettivo per tale servizio ma *sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri Enti* sulla base dell'art.14 della legge 5 gennaio 1994 n.36 (c.d. legge Galli).

Qualora il Soggetto Gestore del servizio idrico integrato, per il trasporto delle acque fino al recapito, si avvale di canalizzazioni o strutture di bonifica, i singoli immobili ricevono solo un beneficio indiretto da parte del Consorzio il quale può pertanto rivalersi direttamente sul Soggetto gestore attraverso la stipula di opportune convenzioni. Anche l'art.27 comma 3 della legge n.36/94 conferma che *"chiunque non associato ai Consorzi di Bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto"*

Si configura invece un beneficio diretto nel caso in cui un gruppo di immobili extragricoli si avvale di opere consortili di difesa idraulica (canalizzazioni circondariali di difesa da acque esterne, canalizzazioni di scolo, impianti di sollevamento, ecc.); in tal caso i singoli immobili ricevono un beneficio diretto dall'opera ed il Consorzio secondo la suddetta sentenza n.08960/96 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite potrebbe richiedere direttamente ai proprietari degli immobili di contribuire alle spese consortili.

La normativa della Regione Lazio impone comunque al Consorzio di percepire il contributo relativo alle spese sostenute, sia in presenza di beneficio diretto che di beneficio indiretto, sempre attraverso la stipula di

opportune convenzioni con il Soggetto gestore del servizio di pubblica fognatura.

I rapporti del Consorzio con l'Organizzazione del servizio idrico integrato sono regolamentati come sopra esposto dall'articolo 36 della L.R. n.53/1998.

Ciò premesso, dopo aver chiarito la specifica sfera di applicazione del potere impositivo dei Consorzi, si rileva che, per un corretto esercizio di tale potere, è necessaria la verifica in concreto della sussistenza dei presupposti di legge cui l'obbligo di contribuire è subordinato.

Si tratta di individuare esattamente sulla base delle norme di legge:

- a) le spese oggetto di riparto
- b) i soggetti obbligati;
- c) i beni oggetto di imposizione;
- d) i limiti del potere di imposizione.

4.2.1. Le spese oggetto di riparto

La L.R. 53/98 introduce importanti innovazioni nella gestione tecnica ed amministrativa consortile: la legge prevede l'affidamento ai Consorzi della realizzazione gestione e manutenzione delle opere di difesa del suolo di competenza provinciale; con tale indirizzo i compiti dei Consorzi (articolo n. 34) sono ben definiti ed ampliati. In ottemperanza alla legge sono determinate le strutture idrauliche (artificiali e naturali) del territorio che rivestono preminente interesse regionale; esse sono riconducibili alle seguenti: a) opere idrauliche; b) opere ed impianti di bonifica; c) corsi d'acqua o loro porzioni dove è organizzato un Servizio Pubblico di Manutenzione (articolo n.31); d) servizio di piena (articolo n.38).

La copertura delle spese sostenute dal Consorzio per le attività relative a strutture e servizi dichiarate di preminente interesse regionale è assicurata da finanziamenti pubblici erogati al Consorzio dalla Regione e attraverso la stipula di opportune convenzioni con le Provincie.

Con tale indirizzo restano da ripartire a carico dei contribuenti attraverso il presente piano di classifica le spese indicate al comma 2 dell'articolo 34 ovvero quelle connesse "*alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di bonifica non comprese tra quelle dichiarate di preminente interesse regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a)*" e le spese generali ovvero non attribuibili a specifiche attività ma necessarie per il funzionamento del Consorzio ad esse pertinenti.

4.2.2. I soggetti obbligati

La legge (citato articolo 10 R.D., 215/1933 e articolo 860 c.c.) fa esclusivo riferimento ai proprietari di immobili, assumendo quindi quale posizione giuridica rilevante soltanto la titolarità del diritto di proprietà degli immobili. Il soggetto obbligato è pertanto il titolare del diritto di proprietà dell'immobile oggetto di imposizione, anche se, trattandosi di costruzioni, i loro proprietari non siano anche proprietari dei terreni su cui le costruzioni insistono, quale che sia il titolo, superficie o "ius aedificandi", in base al quale detta proprietà, separata da quella del suolo, sia costituita e venga mantenuta.

Sul punto è illuminante la decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite dell'11 gennaio 1979 che dichiarava soggetto obbligato l'ENEL in quanto proprietario di cabine, sottostazioni, sostegni, ecc. (costituenti immobili oggetto di imposizione), anche se non proprietario dei fondi su cui tali immobili insistono.

4.2.3. Beni oggetto di imposizione

Come già accennato, oggetto di potere impositivo sono gli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica. Prescindendo per il momento dal requisito del beneficio, si rileva che "per immobili del comprensorio" devono intendersi tutti quei beni rientranti nella previsione di cui all'articolo 812 c.c., siti all'interno del comprensorio del Consorzio.

Si ricorda in proposito che secondo il citato articolo 812 c.c., sono beni immobili "il suolo, le sorgenti ed i corsi d'acqua, gli alberi e le altre

costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo".

Da siffatta delimitazione discende che non possono esservi dubbi sulla inclusione tra i beni oggetto di imposizione, non solo dei fabbricati e degli stabilimenti industriali, ma anche degli elettrodotti, delle ferrovie, delle strade, dei metanodotti, ecc.

In conclusione, pertanto, i beni oggetto di imposizione devono essere immobili nel senso precisato dall'articolo 812 c.c. siti nel comprensorio del Consorzio. Come ampiamente chiarito nelle pagine precedenti, non ha rilevanza alcuna la destinazione degli immobili.

4.2.4. Limiti del potere di imposizione

Le norme finora richiamate sono indicative dei limiti fondamentali del potere di imposizione nel senso che questo ultimo ovviamente non può estendersi a beni mobili, ovvero ad immobili che non traggono alcun beneficio dagli interventi e servizi di bonifica.

Pertanto, mentre il primo limite è facilmente identificabile e quindi difficilmente contestabile, viceversa è più delicata l'identificazione del limite attinente al beneficio.

Infatti, le contestazioni più frequenti attengono ai limiti del potere impositivo con specifico riferimento alla individuazione e quantificazione del beneficio che gli immobili traggono dall'attività di bonifica. Trattasi, come noto, del problema relativo alla determinazione dei criteri di riparto della contribuzione consortile, che devono fondarsi su indici del beneficio conseguito o conseguibile da parte degli immobili interessati. Soltanto una compiuta ricerca e una puntuale individuazione di tali indici garantiscono un corretto esercizio del potere impositivo.

La richiamata sentenza 08960/96 rimarca le qualità del beneficio che può essere generale, riguardando un insieme di immobili, potenziale o futuro, ma non generico. Affinché possa essere chiamato a contribuire, l'immobile deve godere di un beneficio diretto o specifico, conseguito o conseguibile ma non è sufficiente un beneficio indiretto o generico ovvero dovuto

unicamente per l'inclusione entro il perimetro consortile o per il miglioramento generale dell'igiene e della salubrità dell'aria.

In conclusione per una corretta applicazione del potere impositivo è necessario che l'immobile assoggettato a contribuire alle spese goda, o potrà godere in futuro, di un beneficio in rapporto causale con l'opera ed il servizio consortile di bonifica.

Emerge quindi in tutta la sua portata il ruolo fondamentale del piano di classifica degli immobili consortili, costituente lo strumento di legge attraverso il quale viene ripartita la contribuenza.

Con il presente piano di classifica infatti vengono individuati i benefici derivanti agli immobili consorziali dall'attività del Consorzio e vengono elaborati gli indici per la quantificazione di tale beneficio.

5. I CRITERI DI RIPARTO ²

5.1. Generalità

I criteri per il riparto degli oneri consortili hanno formato oggetto di studio sin dalla emanazione del R.D. 13/2/1933 n. 215, a partire dalla Commissione nominata dal Serpieri nel 1934 e alle varie disposizioni successive, oltreché nei testi di estimo.

L'evolversi della legislazione e della attività di bonifica hanno indotto l'Associazione Nazionale delle Bonifiche ad istituire una Commissione di studio ad alto livello, per aggiornare i criteri di riparto in funzione delle nuove accennate situazioni e per fornire ai Consorzi associati sull'intero territorio nazionale, attraverso la Guida precedentemente ricordata, indirizzi unitari per la formulazione dei Piani di classifica; l'attualità e la validità dei criteri della Guida è stata confermata nel 1998 da un Comitato costituito in seno al Consiglio dell'ANBI.

La L.R. 53/98, in attuazione dei principi di cui alla legge 183/89, ha riordinato le funzioni amministrative in materia di difesa del suolo delineando i compiti dei Consorzi ed introducendo sostanziali cambiamenti nella loro gestione amministrativa.

Il presente Piano tiene conto degli indirizzi formulati dalla Guida, integrati con le direttive per la revisione dei piani di classifica formulate dalla Regione Lazio - Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità.

La legge (articolo 11 R.D. n. 215) ha da sempre stabilito che la ripartizione fra i proprietari della quota di spesa, relativa alle opere non a totale carico dello Stato, venga fatta "in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale

² Il presente capitolo è desunto dalla "*GUIDA ALLA CLASSIFICA DEGLI IMMOBILI PER IL RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA*" dell'A.N.B.I. (1989) integrata e corretta sulla base delle "*DIRETTIVE PER LA REVISIONE DEI PIANI DI CLASSIFICA NELLA REGIONE LAZIO*" dell'Assessorato opere e reti di servizi e mobilità (1999).

o di singoli gruppi di opere a sé stanti, e, in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi dei benefici conseguibili".

La legge lascia alle Amministrazioni consortili la determinazione dell'entità del beneficio della bonifica e l'identificazione dei rapporti tra i diversi immobili ricadenti nel comprensorio consortile, attraverso un Piano di classifica che contenga le proposte per i criteri di riparto da sottoporre all'esame ed all'approvazione dei competenti Organi Regionali.

A partire dall'articolo 21 del secondo Piano verde (legge 27 ottobre 1966, numero 910) si sono sostanzialmente modificati i rapporti tra i diversi capitoli di spesa a carico della proprietà consorziata. Ed invero, mentre nel lontano passato la quota relativa alla esecuzione delle opere rappresentava in percentuale un onere rilevante rispetto a quello della manutenzione e dell'esercizio degli impianti, nonché a quello delle spese generali per il funzionamento dell'Ente consortile, oggi, essendo posta a carico della Regione l'esecuzione delle opere principali di bonifica, tale onere scompare³; anche la manutenzione e l'esercizio delle principali opere di bonifica ossia quelle dichiarate di preminente interesse regionale, sono oggi a carico della Regione⁴.

L'indirizzo adottato vuole raggiungere un contenimento dell'onere della bonifica in limiti economicamente sopportabili per i privati e tenere conto del maggiore interesse pubblico generale che le opere hanno avuto rispetto al passato per la nuova fase della bonifica, non più volta alla conquista di terre da coltivare, ma all'assetto infrastrutturale del territorio ed alla sua difesa.

Ciò ha portato all'esigenza di adattare a questa nuova situazione i criteri in materia di riparto degli oneri a carico dei proprietari, dando maggiore considerazione agli aspetti globali del vantaggio della bonifica quale strumento di tutela del territorio, che non a quelli di singole particolari situazioni.

³ Articolo n.11 della L.R. 21 gennaio 1984 n.4

⁴ Articolo n.4 della L.R. 11 dicembre 1998 n.53

Il beneficio cui fa riferimento la legge, conseguito dai proprietari per effetto del realizzarsi delle opere pubbliche di bonifica, è di carattere economico. E' dottrina costante commisurare tale beneficio all'incremento di valore fondiario o di reddito dovuto alle opere stesse; ripartire cioè, la quota di spesa a carico della proprietà in rapporto alla differenza tra i valori o i redditi ante - bonifica e quelli post - bonifica di ciascun immobile o di ciascuna zona omogenea del comprensorio.

Ma, come detto, la Regione si è assunta l'onere delle opere pubbliche fondamentali per lo sviluppo del comprensorio e demanda ai Consorzi di Bonifica la funzione di conservatore delle stesse, mantenendole funzionanti ed in piena efficienza nel tempo. Il Consorzio mediante la progettazione, l'esercizio delle opere, l'esecuzione di interventi di manutenzione sul patrimonio gestito e l'attività di guardiania e tutela e monitoraggio del territorio e delle sue risorse, fornisce la dovuta sicurezza idraulica ed assicura condizioni idonee allo sviluppo della vita civile e delle attività economiche nel comprensorio. Questa funzione comporta oneri e costi la cui copertura deve essere effettuata dai consorziati in relazione al beneficio ricevuto da ciascuno di essi.

Peraltro ad oltre 50 anni dalla realizzazione delle opere di bonifica il rapporto tra i valori ante e post bonifica avrebbe significato molto discutibile.

Ai fini della presente classifica non importa quantificare esattamente il beneficio assoluto, ma quello relativo. Non interessa cioè quantificare il beneficio economico che ciascun immobile trae dalla attività di bonifica, quanto determinare i diversi gradi di beneficio che i vari immobili ricevono.

5.2. I criteri adottati

5.2.1. Opere idrauliche

Il beneficio che i terreni ricavano non corrisponde ad incrementi di valore fondiario o di reddito, essendo questi conseguenti all'esecuzione di opere oggi di norma a totale carico dello Stato o della Regione. La funzione che svolge attualmente il Consorzio, e che comporta oneri a carico dei consorziati, è quella di contribuire in modo determinante con gli interventi di manutenzione ed esercizio delle opere alla sicurezza idraulica del territorio assicurando condizioni idonee allo sviluppo della vita civile e delle attività economiche.

Ne consegue che il beneficio da considerare corrisponde da un lato alla diversa misura del danno che viene evitato con l'attività di bonifica o meglio del diverso "rischio idraulico" cui sono soggetti gli immobili e dall'altro ai valori fondiari o redditi che vengono preservati.

Il territorio consortile viene suddiviso in "Macro Bacini", zone omogenee per quanto attiene l'entità degli interventi necessari a garantirne la sicurezza idraulica ovvero in bacini costituenti unità funzionali che richiedono una omogenea tipologia di intervento da parte del Consorzio.

Le spese sostenute in ogni macro bacino vengono ripartite tra i proprietari degli immobili in esso ricadenti.

Per determinare i rapporti di beneficio che sussistono tra i vari immobili nell'ambito di ciascun macro bacino si opera utilizzando opportuni parametri tecnici ed economici.

Sotto il profilo tecnico idraulico è necessario conoscere sia la diversa entità del rischio idraulico cui sono soggetti gli immobili del comprensorio nella teorica ipotesi in cui cessasse o mancasse l'attività di bonifica, sia il diverso comportamento idraulico dei suoli per le loro caratteristiche intrinseche.

Sotto l'aspetto economico è necessario conoscere la diversa entità del valore fondiario o del reddito di ciascun immobile che, a parità di rischio

idraulico e di comportamento dei suoli, viene tutelato dall'attività di bonifica.

La composizione dei predetti elementi, espressi attraverso appositi indici, fornisce il rapporto esistente tra gli immobili per quanto attiene la misura del danno evitato e quindi del beneficio prodotto dall'attività di bonifica.

Indice di rischio idraulico

Il rischio idraulico cui sono soggetti gli immobili viene determinato in base alla intensità della rete scolante in manutenzione e alla soggiacenza idraulica dei suoli nei confronti del punto di recapito è quindi espresso attraverso la combinazione di un *indice di intensità* con un *indice di soggiacenza*. La soggiacenza considera la posizione di ciascun immobile rispetto al sistema idraulico. Si vuole con ciò tenere conto del rischio idraulico che viene evitato al singolo immobile mantenendo in efficienza la rete scolante. La gradazione di questo rischio si avrà con una simulazione dell'evento e quindi con una suddivisione della zona a omogenea *intensità di rete scolante* in sottozone caratterizzate *dall'altimetria relativa al recapito* o da altri parametri come il *rischio di esondazione* e la *piovosità* oppure, se necessario, da una combinazione dei suddetti parametri.

La combinazione degli indici adottati per ciascuna sottozona individuata, coincidono con l'entità del *rischio idraulico* che la caratterizza ed esprimono la misura dei rapporti esistenti tra le accennate sottozone.

Indice di comportamento idraulico

Non tutti i suoli si comportano in modo uguale sotto il profilo idraulico. Sono infatti evidenti le differenze che presentano terreni sciolti a grossa tessitura con alta percentuale di filtrazione dell'acqua e terreni argillosi con lenta filtrazione ed alto potenziale di deflusso. Nel primo caso gran parte della massa acqua penetrando nel terreno sarà restituita ai canali di bonifica in tempi lunghi ed in minore quantità per le perdite di evapotraspirazione e percolazione profonda; nel secondo caso, essendo minore la traspirazione e più lenta l'infiltrazione, sarà maggiore la quantità d'acqua che perviene ai canali ed in tempi più brevi.

Quando poi si confronti un terreno agricolo con un suolo impermeabilizzato in quanto coperto con varie strutture come ad esempio i terreni a destinazione extragricola il fenomeno si accentua notevolmente. Per valutare il diverso comportamento dei suoli occorre fare riferimento al "coefficiente di deflusso" che esprime il rapporto fra il volume d'acqua affluito nei canali ed il volume d'acqua caduto per pioggia in un dato tempo e su una data superficie". Quanto maggiore è l'assorbimento dell'acqua piovana da parte dei suoli, tanto minore è la quantità che perviene ai canali e più basso è il rapporto. Inversamente il rapporto tende all'unità man mano che diminuisce l'infiltrazione, sino alle superfici impermeabilizzate.

Indice di beneficio idraulico

L'indice del beneficio idraulico deriva dalla composizione dell'indice di rischio idraulico, con l'indice di comportamento idraulico (basato sulla coefficiente di deflusso) ed tanto maggiore quanto maggiore è la necessità di presenza ed intervento da parte del Consorzio per fornire la necessaria sicurezza idraulica.

Indice di Efficienza del Servizio

Mentre il Consorzio svolge la normale attività, è possibile che si verifichino situazioni localizzate e temporanee di disagio, con riduzione del corrispondente grado di beneficio.

Di tali situazioni contingenti, in genere del tutto eccezionali, si potrà tenere conto tramite un apposito coefficiente, definito indice di efficienza del servizio.

Il coefficiente di efficienza del servizio è dunque un coefficiente che produce una riduzione nella misura del contributo degli immobili ricadenti in zone per le quali il beneficio conseguito è sensibilmente minore da quello normale (ed esempio in conseguenza di allagamenti ricorrenti e/o di scarsa efficienza della bonifica).

Tale coefficiente riduttivo, determinato tramite specifica stima, dovrà essere mantenuto e/o adeguato per tutto il periodo nel quale si verifichino tali circostanze.

Indice economico

L'indice economico deve fornire la diversa entità del valore fondiario o del reddito di ciascun immobile tutelato dall'attività di bonifica.

L'alto numero di immobili e l'estrema varietà di caratteristiche di ciascuno di essi, siano agricoli oppure extragricoli, rendono impensabile determinare un indice economico calcolato sulla base di un confronto dei valori fondiari e quindi sui rapporti esistenti tra di essi, mancando tra l'altro qualsiasi fonte attendibile ed obiettiva su cui basarsi. Si rende così necessario, ai fini voluti, considerare le rendite degli immobili e non v'è dubbio che i dati più idonei sono quelli catastali, che possono costituire la base conoscitiva da cui partire per giungere alla individuazione dei rapporti economici esistenti tra gli immobili, sia nell'ambito di ciascuna categoria agricola ed extragricola, sia tra le due categorie.

Operando sui dati forniti dal catasto, è da tenere presente che la rendita catastale dei fabbricati è generata da due distinti "capitali", uno relativo al suolo ed uno relativo al soprassuolo.

Poiché il beneficio della bonifica riguarda il suolo, si dovranno confrontare redditi di suolo nudo, separando, nella rendita, la quota derivante dal valore del soprassuolo da quella derivante dal valore del suolo nudo. Per quanto attiene i fabbricati, l'estimo considera la quota relativa al soprassuolo intorno all'80% del valore. Ovviamente tale percentuale è destinata a variare a seconda del tipo e della localizzazione degli immobili. Si rende talvolta necessario individuare delle "zone" nelle quali possa essere considerata omogenea l'incidenza del valore del suolo. A tali fini si può operare tenendo conto dei piani urbanistici territoriali e dei piani regolatori che stabiliscono le diverse cubature consentite. In carenza di tali piani, o anche in concomitanza, si può operare utilizzando le ripartizioni territoriali effettuate dalle Commissioni censuarie, procedendo ad ulteriori delimitazioni se necessario.

Per ciascuna zona, determinando un campione significativo delle varie categorie di immobili, si deve procedere ad una stima dei fabbricati

prescelti ed individuare così la percentuale di "capitale" da attribuire al suolo nudo.

Si deve inoltre tenere conto di un secondo elemento desumibile dal metodo di determinazione delle tariffe catastali. Come è noto, gli elementi per la determinazione delle tariffe catastali per gli immobili iscritti nel catasto edilizio urbano si desumono, per ciascuna classe catastale, con riferimento ad unità immobiliari ordinarie. Il reddito lordo da utilizzare è rappresentato dal canone annuo di fitto ordinariamente ritraibile dall'unità immobiliare.

Al reddito lordo così calcolato vengono applicate aggiunte o detrazioni connesse ad incidenze sul canone (spese di manutenzione, altri oneri, perdite per sfitti, ecc.) così come disposto dal Capo IV del DPR 1 dicembre 1949, n. 1142.

A differenza di quanto avviene per i redditi dominicali dei terreni agricoli, basati su elementi agronomici intrinseci ai terreni stessi, le tariffe degli immobili urbani, basate sul reddito derivante dal canone di affitto, sono influenzate anche da fattori estrinseci non direttamente connessi con l'attività di bonifica. In sostanza il valore o reddito di questi immobili deriva da un lato dalla garanzia offerta dall'attività di bonifica contro il rischio idraulico e dall'altro dalle opere e infrastrutture di base (viabilità, fognature, ecc.), dalla disponibilità di servizi pubblici (energia elettrica, rifornimento idrico, ecc.) e infine dalla localizzazione.

Non facile appare la determinazione dell'incidenza dei diversi fattori per individuare il quantum di valore ascrivibile soltanto all'attività di bonifica.

E' prassi ormai invalsa in molti elaborati attribuire genericamente una incidenza dell'attività di bonifica con una unica percentuale per tutto il comprensorio, il che può essere giustificato se si tiene conto che il fattore idraulico è presupposto essenziale per l'espletamento di qualsiasi attività economica e per qualsiasi insediamento.

Qualora necessario, si può operare per zone omogenee, così come viene suggerito per determinare l'incidenza del valore del soprassuolo. A tali fini è necessario ancora ricorrere al catasto urbano, dato che le operazioni di

qualificazione si riferiscono a zone censuarie opportunamente delimitate in rapporto alle diverse caratteristiche urbanistiche.

La rendita catastale corretta con i due elementi percentuali sopra illustrati fornisce l'indice economico per gli immobili con destinazione extragricola.

Per quanto attiene i terreni si utilizza il reddito dominicale desunto dal catasto per ciascuna particella.

Si ritiene di dover utilizzare il dato catastale, anche se in taluni casi questo non corrisponde alla realtà, perché rimane comunque il più oggettivo.

D'altra parte, da un lato l'autodeterminazione dei redditi disposta con la legge 13 maggio 1988, numero 154, e le disposizioni dell'articolo 26 del testo unico sulle imposte e sui redditi, DPR 22.12.1986, n. 917, modificato dalla stessa legge e dall'altro l'ammodernamento del catasto, porteranno in tempi relativamente brevi all'aggiornamento della classazione, eliminando eventuali discordanze. Queste ultime, poi, potranno essere corrette in sede di applicazione del piano di classifica su segnalazione degli interessati.

Mentre nei catasti extragricoli la classazione presenta sempre un buon grado di aggiornamento e risulta pertanto attendibile, in alcune realtà la classazione dei catasti agricoli può presentare un grado di aggiornamento non sufficiente a consentire l'adozione della rendita catastale a livello di singola particella. In tali situazioni, in ciascun bacino idraulico, potranno essere delimitate delle sottozone omogenee sotto l'aspetto delle qualità intrinseche del suolo ovvero della sua produttività agricola. La tariffa media di reddito dominicale dei terreni di ciascuna sottozona moltiplicata per la superficie imponibile catastale di ciascuna particella fornisce l'indice economico della particella stessa.


Con la metodologia sopra individuata si viene a determinare, per ciascun immobile, la rendita. Tale rendita consente di determinare i rapporti economici esistenti tra i diversi suoli, siano essi agricoli od extragricoli, e pertanto corrisponde all'indice economico desiderato.

Indice di beneficio

In ogni macro bacino, la composizione, per ciascun immobile, dell'indice economico con l'indice idraulico come sopra calcolati, fornisce l'indice corrispondente al diverso beneficio ricevuto dall'attività di bonifica.

Nello schema di seguito riportato viene esemplificata la composizione dei diversi indici assunti nella determinazione dell'indice di beneficio determinato per il riparto delle spese sostenute nell'ambito di ciascun bacino.

OPERE IDRAULICHE



5.2.2. Opere irrigue

La L.R. 53/98 attribuisce la titolarità degli impianti di irrigazione pubblici alle Province, e ne affida la gestione ai Consorzi di Bonifica attraverso la stipula di apposite Convenzioni di gestione (tra Consorzi e Province) che fissano gli obiettivi, gli standard quantitativi, gli standard qualitativi e i costi di gestione del servizio. La copertura delle spese del servizio (costi di gestione) è prevista tramite il riparto effettuato secondo i criteri del presente Piano di Classifica redatto in osservanza delle direttive della Regione Lazio.

Come noto tra i compiti del Consorzio rientra quello di fornire alle aziende l'acqua attraverso impianti pubblici di irrigazione. Con la consegna dell'acqua si esaurisce la funzione del Consorzio e sono lasciate all'imprenditore le scelte degli ordinamenti produttivi.

Il beneficio, che è conseguente al mantenimento in efficienza ed all'esercizio di un complesso di opere pubbliche che assicurano la consegna di una data quantità di acqua, è sempre di carattere economico in quanto correlato alla maggiore produttività dei terreni e degli altri mezzi di produzione. La contribuzione per la gestione delle opere irrigue va quindi rapportata al beneficio economico del quale godono i proprietari dei terreni serviti.

Individuazione dei Macro Bacini irrigui

In primo luogo è necessario aggregare le zone servite in unità funzionali omogenee nei confronti dei seguenti aspetti:

- tipologia di distribuzione della risorsa idrica dell'impianto (in canalette a cielo aperto o con condotte in pressione, con sistemi turnati o alla domanda);
- organizzazione del servizio di manutenzione e di esercizio degli impianti;
- caratteristiche delle zone servite.

Tutte le operazioni seguenti dovranno essere svolte separatamente per ciascun macro bacino.

La spesa ed il beneficio derivante dal Servizio Irriguo

La spesa totale a carico di ciascun Macro Bacino Irriguo è composta dai singoli costi specifici (spese direttamente imputabili) e dalla quota attribuita al macro bacino della parte di spese generali (spese non direttamente imputabili) relative al Servizio Irriguo.

Le spese da individuare per ciascun macro bacino irriguo e da ripartire tra i proprietari dei terreni ivi rientranti sono quindi le seguenti:

- spese per l'esercizio ordinario e straordinario degli impianti (sollevamento e manovre con relativa mano d'opera e sorveglianza per l'esercizio di opere di derivazione, invasi, opere di adduzione, rete di distribuzione);
- spese per la manutenzione degli impianti (mano d'opera e mezzi utilizzati per la manutenzione di opere di derivazione, invasi, opere di adduzione, rete di distribuzione);
- eventuale quota di ammortamento a carico dei privati, qualora la spesa di esecuzione non sia, come ormai avviene nella quasi totalità dei casi, a totale carico dello Stato o della Regione;
- quota di spese generali ed accessorie, ripartite pro quota.

Il beneficio economico fornito ai terreni dagli impianti irrigui si presenta sotto due aspetti.

a) Un beneficio potenziale (patrimoniale), corrispondente all'incremento di valore e di appetibilità dei terreni serviti da una rete di distribuzione che permette l'esercizio della pratica irrigua e che deve essere mantenuta in efficienza, del quale godono tutti i terreni serviti dagli impianti irrigui. Il beneficio potenziale è commisurato all'aumento del valore del fondo in virtù della capacità produttiva potenziale imputabile alla reale possibilità di irrigare (dal semplice incremento dello stesso tipo colturale al cambio di coltura, verso quelle a più alto reddito), questo beneficio è quindi indipendente dal fatto che la risorsa idrica venga effettivamente utilizzata

(in effetti il valore fondiario di un appezzamento non irriguo è molto diverso da quello di un appezzamento irriguo).

b) Un beneficio effettivo nel reddito, che scaturisce dalla differenza di valore fra le produzioni ottenibili su un suolo irrigato con quella data quantità di acqua e quelle ottenibili su un suolo non irrigato, al netto dei costi di gestione sopportati dal Consorzio e dei maggiori costi di produzione sopportati dall'agricoltore; di tale beneficio godono solo i terreni che effettivamente utilizzano l'acqua messa a disposizione dagli impianti. Il beneficio effettivo dipende dall'incremento di reddito derivante dall'utilizzo della risorsa idrica, e quindi è commisurabile al consumo effettivo oltre che alla dotazione a disposizione (la quale, in base al deficit idrico, influenza il tipo colturale possibile, e quindi il reddito).

L'imputazione delle spese e la base imponibile

La contribuzione per le opere irrigue va rapportata al beneficio economico sulla base dei costi di gestione delle opere irrigue sostenuti da parte del Consorzio, i quali in attinenza con le considerazioni sopra riportate, sono attribuibili ai due aspetti del beneficio secondo il seguente schema.

a) Spese corrispondenti al primo aspetto del beneficio (*beneficio potenziale*):

- eventuali spese finanziarie di ammortamento dei mutui accesi dal Consorzio per la copertura della quota a carico dei privati per la realizzazione degli impianti;
- spese per la manutenzione ordinaria non coperta da finanziamenti pubblici, in quanto, se essa non venisse svolta con continuità, gli impianti deperirebbero in pochi anni e si verrebbe quindi a perdere il beneficio acquisito.

Tali spese, che vengono sostenute dal Consorzio ad intervalli regolari indipendentemente dall'uso più o meno diffuso degli impianti, dovranno essere ripartite tra tutti i proprietari di terreni serviti. La misura del beneficio è funzione della superficie servita dall'impianto. Le superfici irrigabili sono da identificare tramite

appositi censimenti, partendo dalle superfici fiscali censite al Catasto Terreni. Tali dati possono essere integrati tramite autodenuncia da parte dei singoli Consorziati e verificati dal personale tecnico addetto. In assenza di dati da censimento, al posto della superficie irrigabile potrà essere utilizzata la superficie fiscale del fondo, assunta comunque come dato di prima approssimazione.

b) Spese corrispondenti al secondo aspetto del beneficio (beneficio effettivo)

- spese per l'esercizio degli impianti (energia, sorveglianza ecc.);
- quota delle spese di funzionamento del Consorzio attribuibile al servizio irriguo.

Tali spese sono proporzionali all'uso degli impianti e dovranno pertanto essere ripartite tra i soli proprietari di terreni che praticano l'irrigazione. La misura del beneficio è legata alla utilizzazione degli impianti ovvero agli effettivi consumi di acqua può quindi essere calcolata da una misura volumetrica diretta (metri cubi) per gli impianti dotati di opportuni misuratori alla consegna. In alternativa la quantità di risorsa può essere misurata indirettamente tramite la superficie effettivamente irrigata ed il tipo di coltura praticato; tali dati sono da identificarsi tramite appositi censimenti (domande di irrigazione da parte degli Utenti), partendo dalla base fiscale costituita dal Catasto Terreni, da verificare a campione durante l'esercizio a cura del personale consortile addetto.

Il criterio di ripartizione degli oneri irrigui

Il criterio di ripartizione ottimale prevede dunque la suddivisione tra beneficio potenziale ed effettivo; i costi di esercizio sono riconducibili ai consorziati che hanno effettivamente avuto un consumo irriguo, mentre le spese di manutenzione vengono ripartite in modo proporzionale al beneficio fra tutti quelli che ne hanno potenzialità di sfruttamento.

Il beneficio potenziale è proporzionale:

- alla superficie irrigabile;

- alla dotazione specifica;
- all'incremento di reddito netto potenziale.

Il beneficio effettivo è rapportabile:

- alla quantità d'acqua effettivamente consegnata;
- alla modalità di consegna (pressione di consegna, sistema di turnato o alla domanda, densità e quota relativa dei punti di consegna)
- alla superficie effettivamente irrigata;
- alla quantità di risorsa consegnata rispetto a quella richiesta (indicata, ad esempio, dal deficit idrico relativo al singolo tipo colturale, a sua volta dipendente da capacità di ritenzione idrica dei suoli, composizione, tessitura, pedologia e coefficiente di permeabilità);
- all'incremento di reddito netto effettivo.

Determinazione degli indici di quantificazione del beneficio irriguo

La ripartizione delle spese di manutenzione in relazione al beneficio potenziale, indipendente dall'effettivo utilizzo della risorsa, è effettuata sulla base della superficie irrigabile.

In determinati casi, in cui all'interno di uno stesso Bacino siano presenti zone con caratteristiche agronomiche e pedologiche talmente diverse da determinare, con la dotazione assegnata, sostanziali differenze di incrementi di reddito, può risultare opportuno stabilire diversi gradi di beneficio potenziale assicurato dall'irrigazione.

Tale operazione può essere svolta tramite stime effettuate con le colture più rappresentative su zone omogenee dal punto di vista pedologico ed agronomico, opportunamente individuate all'interno dei vari bacini irrigui. Gli indici di beneficio vengono individuati in proporzione ai rapporti tra gli incrementi di reddito registrati nelle colture campione nelle diverse zone.

La ripartizione delle spese di esercizio va effettuata proporzionando direttamente il contributo alla quantità di risorsa consegnata; si potranno adottare indici tecnici relativi alla consegna dell'acqua qualora questa avvenga con differenti modalità tali da generare sostanziali differenze nei costi sostenuti per il ciclo produttivo.

Nello svolgimento dell'esercizio irriguo è possibile che si verifichino situazioni localizzate e temporanee di disagio, con riduzione della dotazione normalmente assicurata. Di tali situazioni contingenti, in genere del tutto eccezionali, si potrà tenere conto tramite un apposito coefficiente, definito *indice di efficienza del servizio*.

Il coefficiente di efficienza del servizio è dunque un coefficiente che va introdotto per ridurre la misura del contributo per gli immobili ricadenti in zone per le quali la dotazione effettiva è sensibilmente minore rispetto quella normalmente assegnata.

Tale coefficiente riduttivo va determinato sulla base del rapporto tra la dotazione effettivamente disponibile e quella normalmente assicurata, e dovrà essere mantenuto e/o adeguato per tutto il periodo nel quale perdurano tali condizioni.

L'Algoritmo di Ripartizione (contributo binomio)

Il ruolo da imputare alla i-esima particella risulta espresso da:

$$C_i = \frac{C_{Man}}{\sum_i^n S_i} \times S_i + \frac{C_{Es}}{\sum_i^n V_i} \times V_i$$

dove:

C_i	=	ruolo irriguo relativo all'i-esima particella
C_{Man}	=	Costo di manutenzione del bacino irriguo, da ripartire
S_i	=	Superficie irrigua relativa all'i-esima particella
C_{Es}	=	Costo di esercizio del bacino irriguo, da ripartire
V_i	=	Volume d'acqua consegnato all'i-esima particella

$$Tariffa_manutenzione = \text{£} / ha = \frac{C_{Man}}{\sum_i^n S_i}$$

$$imponibile_manutenzione_i = S_i$$

$$Totale\ imponibile_manutenzione = \sum_i^n S_i$$

$$Tariffa_esercizio = \frac{C_{Es}}{\sum_i^n V_i}$$

$$imponibile_esercizio_i = V_i$$

$$Totale\ Im\ ponibile_esercizio = \sum_i^n V_i$$

6. IL BENEFICIO DERIVANTE DA OPERE IDRAULICHE

6.1. Premessa

Nei capitoli precedenti è stato evidenziato come il sistema idrografico del comprensorio sia formato da un complesso di corsi d'acqua naturali pressoché paralleli che dalle colline scorrono verso il mare costituendo una vera e propria rete scolante che il Consorzio gestisce assicurando il mantenimento della sicurezza idraulica e idrogeologica e creando i presupposti di base per lo sviluppo economico e sociale del comprensorio. Con tale intento l'opera del Consorzio interessa con intensità abbastanza omogenea tutto il comprensorio dove viene svolta la manutenzione delle opere, vengono effettuate le sistemazioni idrauliche sulla rete scolante naturale e vengono realizzati interventi giudicati necessari anche a seguito dell'azione di sorveglianza o su specifica richiesta dei Consorziati.

La proprietà consorziata dei centri urbani come descritto al precedente paragrafo 4.2., in adempienza alla legge 53/98, non contribuisce alle spese consortili attraverso il presente piano di riparto; gli oneri che il Consorzio sostiene per la manutenzione delle opere che recano loro beneficio sono rimborsate attraverso le apposite convenzioni previste dalla legge. Il presente piano non considera quindi gli immobili siti in centri abitati o agglomerati produttivi, serviti dagli impianti pubblici di fognatura; tali zone sono delimitate dai vigenti piani urbanistici come Aree Urbane che, secondo il D. M. n. 1444/1968, sono citate nei PRG, nei piani particolareggiati, nelle lottizzazioni convenzionate e negli strumenti urbanistici revisionati come:

- zone "A" centri storici, artistici e/o di particolare pregio ambientale;
- zone "B" aree parzialmente o totalmente edificate, con superficie coperta non inferiore al 12.5% della superficie fondiaria della zona, nonché densità territoriale superiore a $1.5 \text{ m}^3/\text{m}^2$;
- zone "C" aree di espansione;

- zone "D" insediamenti industriali e produttivi;
- zone "F" destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Come riportato al primo capitolo ai fini della presente classifica il comprensorio consortile è ripartito come segue:

RIPARTIZIONE DEL COMPRESORIO CONSORTILE DI OPERATIVITÀ	SUPERFICIE (ha)
- TERRITORI A DESTINAZIONE EXTRAGRICOLA SERVITI DA IMPIANTI PUBBLICI DI FOGNATURA CIRCOSCRITTI ED ESCLUSI DALLA CONTRIBUENZA CONSORTILE DIRETTA	1.861
- TERRITORI NON CONTRIBUENTI DOVE IL CONSORZIO AD OGGI NON HA SVOLTO NE PROGRAMMATO INTERVENTI SUFFICIENTI AD ARRECARE IL BENEFICIO NECESSARIO	111.501
- FASCIA CONTRIBUENTE OGGETTO DI CLASSIFICA	46.384
COMPRESORIO DI OPERATIVITÀ	159.746

(*) LE SUPERFICI DELLE ZONE SONO INDICATIVE; LE SUPERFICI ESATTE SARANNO NOTE IN FASE APPLICATIVA

I territori ad oggi non ancora beneficiati dall'opera consortile verranno chiamati a contribuire, in relazione alla elaborazione di programmi o alla realizzazione di interventi che si rendessero necessari e che non siano a totale carico della Regione, attraverso una appendice al presente piano con l'adozione degli stessi criteri.

6.2. Indice di beneficio idraulico

Raggiunto l'attuale elevato livello di sviluppo del comprensorio, funzione del Consorzio è quella di mantenere in efficienza e all'occorrenza migliorare il complesso di opere idrauliche che garantiscono la sicurezza idraulica del territorio e quindi, non soltanto la possibilità di insediamento di attività produttive agricole ed extragricole, ma anche l'abitabilità per la popolazione civile. Dopo aver chiarito le motivazioni dell'azione manutentoria e di presidio sul territorio svolta dal Consorzio occorre quantificare, con l'utilizzo di appositi indici, il beneficio idraulico di cui ciascun immobile gode rispetto agli altri.

Secondo quanto esposto al paragrafo 5.2 l'identificazione del beneficio idraulico si ottiene con l'utilizzo della metodologia e dei parametri indicati nei punti seguenti.

a) Determinazione dei macro bacini

Sotto l'aspetto idraulico nel comprensorio si possono distinguere numerosi bacini idrografici sui quali scorrono i corsi d'acqua descritti nel precedente capitolo 3.1., aventi per lo più carattere torrentizio. I bacini idrografici si snodano dall'interno verso il mare con andamento parallelo, presentano caratteristiche morfologiche simili e richiedono la stessa tipologia di interventi sulla rete scolante circa l'esecuzione e la manutenzione delle opere idrauliche sulla rete scolante. Di conseguenza ai fabbisogni, anche la bonifica realizzata e mantenuta per mezzo dell'opera del Consorzio, volta a mantenere efficiente la rete scolante, a regolare i deflussi e a mantenere saldi i versanti, nel comprensorio in esame si esplica con caratteristiche omogenee. Nel comprensorio in esame si identifica pertanto un unico Macro bacino ai fini del riparto delle spese di bonifica.

b) Il rischio idraulico

Indice di Intensità. Dallo studio del sistema idrografico è stato possibile individuare 6 bacini, posto pari all'unità il valore del bacino non minore incidenza di rete scolante per unità di superficie sono stati calcolati in proporzione i restanti valori, considerato infine che alcuni valori presentano modeste differenze, sono stati unificati nei definitivi indici di intensità come indicato nella tabella seguente.

BAC. N. (*)	Corsi d'acqua principali	Superficie ha	Sviluppo rete m	Incidenza m/ha	Indici Incid.za	Indici Intensità
1	<i>Fosso Tafone</i>	6.025	46.374	7,69	1,30	1,3
2	<i>Fiume Flora Fosso Sanguinaro</i>	5.800	34.345	5,92	1,00	1,0
3	<i>Torrente Arrone Fosso Valfragida Fosso Cazzanello Fosso del Gesso</i>	7.755	68.877	8,88	1,50	1,5
4	<i>Fosso Fontanil Nuovo Fiume Marta Fosso Scolo giardini Fosso Scolo Prati</i>	14.245	114.513	8,03	1,36	1,3

BAC. N. (*)	Corsi d'acqua principali	Superficie ha	Sviluppo rete m	Incidenza m/ha	Indici Incid.za	Indici Intensità
5	<i>Fiume Mignone Fossi VI zona</i>	9.815	86.122	8,77	1,48	1,5
6	<i>Fosso Margherita e Fosso Paglieto</i>	5.415	33.531	6,19	1.04	1.0
6a		4525				
6b		890				

(*) L'INDICE DELLA ZONA DEL PAGLIETO VIENE INCREMENTATO DEL 10% PER TENERE CONTO DEL SOLLEVAMENTO MECCANICO NECESSARIO ALLO SCOLO DELLE ACQUE . LA DELIMITAZIONE DEI BACINI IDROGRAFICI E DEGLI INDICI DI INTENSITÀ SOPRA INDICATI È RIPORTATA NELLA CARTOGRAFIA ALLEGATA SOTTO LE LETTERE A E B.

Indice di Soggiacenza. Il secondo elemento che determina la situazione di pericolosità dei terreni è dato dalla soggiacenza infatti il rischio idraulico di esondazioni ed allagamenti è presente con diversa gradazione dalla zona di piano ai territori soprastanti. L'indice di soggiacenza è basato sulla posizione altimetrica dei suoli nei confronti del recapito delle acque ed è utilizzato per differenziare le zone più carenti sotto l'aspetto della sicurezza idraulica. Il comprensorio è caratterizzato da zone collinari che degradano dolcemente verso il mare divenendo pianeggianti; si identificano quindi parti di esso, poste in quota più bassa, dove, a seguito di intensi e persistenti eventi idrometeorici, le acque non riescono a raggiungere il recapito o lo raggiungono con difficoltà ed altre dove le acque defluiscono senza grandi difficoltà attraverso la rete di scolo naturale. Ne deriva che si hanno situazioni di pericolosità nei confronti della rete scolante variabili in relazione alla posizione dei terreni nei confronti del sistema idraulico; mentre per i territori di collina la soggiacenza risulta ininfluenza nella pianura si sono registrate molteplici esondazioni tra cui le principali sono:

- l'esondazione del Torrente Arrone del 1960;
- l'esondazione del Torrente Mignone del 1981;
- l'esondazione del Fiume Marta e del Torrente Tafone del 1987.

Sulla base dei suddetti criteri e dell'analisi degli effetti causati dagli eventi atmosferici di maggiore intensità verificatisi negli ultimi quaranta anni è stato possibile determinare le zone indicate nella tabella sotto riportata.

ZONA (*)	INDICE DI SOGGIACENZA
A) SUOLI COLLINARI - TEMPO DI RITORNO DELL'ALLAGAMENTO SUPERIORE AI 40 ANNI	1,00
B) SUOLI DI FONDO VALLE POSTI A MONTE DELLA VIA AURELIA - TEMPO DI RITORNO DELL'ALLAGAMENTO COMPRESO TRA 20 E 40 ANNI	1.50
C) SUOLI PIANEGGIANTI A VALLE DELL'AURELIA CON MINORE PROBABLITA' DI ESONDAZIONI - TEMPO DI RITORNO DELL'ALLAGAMENTO INFERIORE A 20 ANNI	1,70
D) SUOLI PIANEGGIANTI A VALLE DELL'AURELIA CON MAGGIORE PROBABLITA' DI ESONDAZIONI - TEMPO DI RITORNO DELL'ALLAGAMENTO INFERIORE A 20 ANNI	2.00

(*) LE SUPERFICI DELLE ZONE SARANNO NOTE IN FASE APPLICATIVA . LE ZONE IDENTIFICATE SONO DELIMITATE NELLA CARTOGRAFIA ALLEGATA SOTTO LA LETTERA C.

Indice di Rischio. Dalla composizioni dei due elementi tecnici come sopra ricavati si ha l'indice di rischio come indicato nella tabella seguente.

Bacini n.	Superficie ha	Indice di Intensità	Indici di soggiacenza			
			D	C	B	A
			2,0	1,7	1,5	1,0
Indici di rischio						
2 - 6	10.235	1,0	2,0	1,7	1,5	1,0
6b	890	1,1	2,2	1,9	1,6	1,1
1 - 4	20.270	1,3	2,6	2,2	1,9	1,3
3 - 5	17.570	1,5	3,0	2,5	2,2	1,5

Poiché alcuni indici presentano scostamenti centesimali modesti si è ritenuto di unificarli talché la ripartizione del comprensorio con i relativi indici di rischio appare la seguente.

ZONA (*)	INDICE DI RISCHIO
<i>Zona 1</i>	1,0
<i>Zona 2</i>	1,3
<i>Zona 3</i>	1,6
<i>Zona 4</i>	2,0
<i>Zona 5</i>	2,2
<i>Zona 6</i>	2,5
<i>Zona 7</i>	3,0

(*) LE ZONE IDENTIFICATE SONO DELIMITATE NELLA CARTOGRAFIA ALLEGATA AL PRESENTE PIANO SOTTO LA LETTERA D CHE RISULTA DALLA SOVRAPPOSIZIONE DELLE COROGRAFIE B E C

C) Il comportamento idraulico (indice di comportamento)

Le caratteristiche fisiche del suolo provocano un diverso comportamento delle acque zenitali nei confronti del complesso idraulico gestito dal

consorzio: un suolo molto permeabile assorbe gran parte delle acque per infiltrazione e percolamento, al contrario, un suolo impermeabile lascia che le acque vadano a confluire nella rete di scolo in volumi maggiori ed in tempi più brevi. Il parametro tecnico utilizzato per la determinazione degli indici di comportamento è il *coefficiente di deflusso* medio annuo che esprime il rapporto tra il volume d'acqua affluito nei corsi d'acqua e nei canali ed il volume d'acqua meteorica caduta in un dato tempo su una data superficie. La differenziazione del comportamento nella generalità dei casi può risultare pressoché trascurabile nell'ambito dei suoli agricoli ma diventa piuttosto evidente quando si confronta un suolo agricolo con un suolo extragratico.

Nel caso in esame i terreni sono costituiti da argille miste a limo e sabbia con lievi variazioni nei rapporti tra i componenti e di conseguenza modeste differenze di coefficienti di deflusso, talché possono essere unificati, sotto il profilo del comportamento, adottando un coefficiente di deflusso medio pari a 0,40.

Diversa è invece la situazione dei suoli a destinazione extragratica la cui impermeabilizzazione produce un comportamento notevolmente diverso sia per la quantità d'acqua che viene scolata, sia per i tempi di deflusso notevolmente ridotti.

Adottando per i suoli impermeabilizzati un coefficiente medio pari a 0,9 si ottengono gli indici di comportamento dei suoli

TIPO DI SUOLO (*)	COEFFICIENTE DI DEFLUSSO	INDICE DI COMPORTAMENTO
A) A DESTINAZIONE AGRICOLA	0,40	1,00
B) A DESTINAZIONE EXTRAGRATICA	0,90	2,25

(*) LE SUPERFICI IMPERMEABILIZZATE DEI SUOLI A DESTINAZIONE EXTRAGRATICA NON SONO RIFERIBILI AD UNA ZONA IN QUANTO PRESENTI IN MANIERA PUNIFORME NEL COMPENSORIO

d) Indice idraulico

La composizione degli indici di rischio con gli indici di comportamento fornisce per ciascuna zona identificata l'indice idraulico come riportato nella seguente tabella.

MACRO BACINO		INDICI DI RISCHIO	INDICI DI COMPORTAMENTO		INDICI IDRAULICI	
DENOMINAZIONE	SUPERFICIE (ettari) (*)	TUTTI I SUOLI	SUOLI AGRICOLI	SUOLI NON AGRICOLI	SUOLI AGRICOLI	SUOLI NON AGRICOLI
1	Zona 1	1,0	1,00	2,25	1,000	2,250
	Zona 2	1,3	1,00	2,25	1,300	2,925
	Zona 3	1,6	1,00	2,25	1,600	3,600
	Zona 4	2,0	1,00	2,25	2,000	4,500
	Zona 5	2,2	1,00	2,25	2,200	4,950
	Zona 6	2,5	1,00	2,25	2,500	5,625
	Zona 7	3,0	1,00	2,25	3,000	6,750

(*) LE SUPERFICIE DELLE ZONE SARANNO NOTE IN FASE APPLICATIVA . LE 7 ZONE GEOGRAFICAMENTE DELIMITATE POSSONO DISTINGUERSI DALLA CARTOGRAFIA DEL RISCHIO IDRAULICO ALLEGATA CON LETTERA D

La combinazione sopra effettuata tra gli indici di rischio e di comportamento idraulico ha dato luogo a 7 indici di beneficio per gli immobili a destinazione agricola e 7 per gli immobili a destinazione extragricola.

6.3. Indice economico

Come precedentemente illustrato, l'indice economico deve fornire la misura della diversa entità del valore fondiario o del reddito tutelato dalla attività di bonifica.

Non essendo possibile determinare l'indice economico sulla base di un confronto tra i diversi valori fondiari si è operato sui dati (rendita catastale e reddito dominicale) forniti dal catasto che, tra l'altro, presentano l'indubbio vantaggio della oggettività.

6.3.1. Superfici agricole

Per gli immobili agricoli il Consorzio è in possesso nel proprio catasto consortile di tutti i dati occorrenti. La meccanizzazione del catasto consente di operare agevolmente nonostante la complessità della materia e l'elevata massa numerica dei dati.

Salvo le eccezioni sotto riportate il reddito dominicale di ciascuna particella fornisce l'indice economico per gli immobili agricoli. I redditi dominicali, al fine di un equo confronto con le rendite catastali dei fabbricati i cui estimi fanno riferimento ad un periodo successivo, vengono adeguati con un coefficiente di rivalutazione.

Considerato che la tariffa di R.D. del seminativo irriguo di II° classe risulta pari a £. 325.000 in agro di Montalto di Castro e di £.349.000 in agro di Tarquinia e che il catasto potrebbe non essere ancora aggiornato sotto tale aspetto, a tutti i terreni a destinazione agricola serviti dagli impianti consortili di irrigazione, qualunque sia la relativa classazione catastale, la tariffa di reddito dominicale, qualora inferiore a tale valore, viene innalzata a £.350.000.

Considerato altresì che alcuni terreni sono stati oggetto di lottizzazione si attribuisce ad essi una rendita convenzionale pari a £. 600/m² in agro di Montalto di Castro e di £. 730/m² in agro di Tarquinia.

6.3.2. Superfici extragricole

Come ampiamente chiarito nei capitoli precedenti le Leggi Regionali n.4/1984 e n.53/1998, prevedono che i centri abitati siano esclusi dalla contribuzione pertanto non sarà necessario svolgere alcuna indagine su di essi in quanto non vengono considerati dal presente piano di riparto.

Tra gli immobili extragricoli che non rientrano nelle aree prescritte dalla Legge o non soggetti al pagamento della tassa relativa al servizio di pubblica fognatura, si possono distinguere due principali tipologie immobiliari: una zona di edilizia turistico balneare e una costituita dai restanti immobili extraurbani.

A differenza di quanto avviene per il catasto rustico che fornisce un reddito dominicale in cui l'incidenza del soprassuolo è nulla o trascurabile, per il N.C.E.U. è necessario correggere le rendite catastali degli immobili per depurarle della quota relativa al "costruito".

Si procede quindi a separare nella rendita la quota derivante dal soprassuolo da quella derivante dal suolo nudo dato che il beneficio della bonifica riguarda soltanto quest'ultimo.

Espletate le opportune indagini relativamente alle due tipologie immobiliari sopra descritte, il rapporto dei valori del suolo e del soprassuolo è risultato avere valori distinti; si è provveduto quindi ad assegnare la quota relativa al soprassuolo pari mediamente al 60% nella zona turistica balneare e pari all'80% per tutti gli altri immobili.

Per quanto attiene l'altro elemento indicato nella Guida dell'A.N.B.I. e cioè l'incidenza della bonifica rispetto ai fattori extra bonifica, si ritiene che questi ultimi abbiano avuto una sensibile influenza sui centri abitati, che come detto non interessano, e sebbene in minore misura, anche sugli immobili extraurbani, talché detta incidenza si possa stimare non superiore al 15%.

Ne consegue che si sono adottate le seguenti percentuali:

- immobili extraurbani: 17% derivante dalla combinazione della quota attribuita al suolo nella misura del 20% e della incidenza della bonifica considerata pari al 85%;

- immobili della zona turistico balneare: 34% derivante dalla combinazione della quota attribuita al suolo nella misura del 40% e della incidenza della bonifica considerata pari al 85%.

Per gli immobili dei gruppi catastali D ed E, ai quali in passato veniva attribuita una rendita convenzionale perché il Catasto non forniva rendita, la situazione oggi è modificata. Recenti disposizioni hanno fatto sì che tali gruppi siano provvisti della rispettiva rendita per cui non è più necessario lo studio di una rendita catastale convenzionale.

Quei fabbricati, a qualsiasi categoria appartengano, che ancora risultassero sprovvisti, saranno trattati in analogia con altri simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche e di cui il Catasto fornisce rendita.

Appare tuttavia necessario considerare tutte le superfici coperte da strade, ferrovie, ecc., attribuendo una rendita convenzionale, opportunamente calcolata. A tali fini, tenuto anche conto della rendita massima degli immobili agricoli e della rendita minima per m² degli immobili extragricoli si è attribuita alle predette superfici una RC convenzionale di £ 100 per m².

Le rendite catastali di ciascun immobile calcolate come sopra esposto forniscono l'indice economico per i suoli con destinazione extragricola.

6.4 Indice di beneficio

La composizione degli indici idraulici con gli indici economici fornisce gli indici di beneficio derivanti dalle opere idrauliche.

Tale composizione porta evidentemente un numero altissimo di combinazioni. Da un punto di vista applicativo il fatto non presenta alcuna difficoltà, costituendo un semplice prodotto da affidare alla efficienza dei calcolatori elettronici.

Se invece lo si inquadra sotto la forma tabellare, la esposizione di un così alto numero di indici, oltrech  onerosa ed eccessivamente lunga, non risulta necessario venga esposta nel presente elaborato.

7. IL BENEFICIO DERIVANTE DALLE OPERE DI IRRIGAZIONE

7.1. Premessa

Il beneficio irriguo si identifica con un beneficio diretto e particolare, quindi un beneficio economico che gli immobili traggono dalla esistenza e dalla funzionalità delle opere di irrigazione, eseguite tutte con finanziamenti pubblici, di cui il Consorzio cura l'esercizio e la manutenzione. Sono pertanto chiamati a contribuire tutti gli immobili agricoli serviti dalle opere di irrigazione gestite dal Consorzio i quali conseguono un incremento di reddito e di valore.

Come illustrato nel paragrafo 3.2. il Consorzio ha in esercizio le reti irrigue su circa 9.000 ettari.

La vecchia rete di distribuzione con canalette a cielo aperto (III° lotto in sinistra F. Marta) resterà in esercizio sino alla sua sostituzione con le condotte tubate pertanto verrà considerata nel presente piano nella sua attuale consistenza; quando avverrà la trasformazione della rete sarà adeguato anche il riparto delle spese.

7.2. I Macro Bacini irrigui e i benefici del servizio irriguo

Determinazione dei Macro Bacini

Gli impianti irrigui consortili installati nel comprensorio, come descritto nel capitolo delle opere consortili, presentano caratteristiche differenti e, sulla base della tipologia della distribuzione, dell'organizzazione del servizio di manutenzione e di esercizio degli impianti e delle caratteristiche delle zone servite, possono essere classificati in tre gruppi nei quali risulta omogenea:

- la rete di distribuzione della risorsa idrica;
- la pressione di consegna in azienda;

- la densità degli idranti nei confronti della superficie servita;
- il sistema di gestione del servizio;
- la dotazione specifica (l/sec);
- l'evapotraspirazione e le caratteristiche fisiche dei terreni.

Nel comprensorio si distinguono pertanto tre macro bacini irrigui ad ognuno dei quali sono imputate le relative spese sostenute per il servizio irriguo e la relativa quota parte delle spese generali.

La suddivisione dei macro bacini è riportata nel prospetto seguente:

MACRO BACINO	IMPIANTO	SUPERFICIE (ha)
1	III° lotto	1.800
2	V° e VI° lotto	5.500
3	Canino	1.700

Il beneficio potenziale

Le spese che il Consorzio sostiene annualmente in ogni Macro bacino per mantenere efficiente gli impianti sono a carico dei proprietari dei terreni serviti che hanno la possibilità di usufruire della risorsa idrica e che pertanto traggono un beneficio relativo all'incremento di reddito netto potenziale ovvero all'aumento di valore dei terreni.

La dotazione unitaria e le caratteristiche climatiche e pedologiche delle aree servite dagli impianti sono omogenee pertanto le spese di manutenzione che generano il beneficio potenziale devono essere ripartite semplicemente in ragione della superficie servita.

Il beneficio effettivo

Le spese che il Consorzio sostiene annualmente per l'esercizio degli impianti in ogni Macro bacino sono a carico dei proprietari dei terreni serviti che usufruiscono della risorsa idrica e che pertanto traggono un beneficio relativo all'incremento del reddito netto effettivo.

Nell'ambito del Macro bacino la dotazione unitaria e le caratteristiche climatiche e pedologiche delle aree servite dagli impianti sono come si è detto omogenee.

Le caratteristiche tecniche dell'impianto (pressione di consegna, densità degli idranti ecc.) che, influenzando i costi sostenuti dall'imprenditore, possono incidere sul reddito netto da esso ritraibile risultano omogenee in tutti i macro bacini fatta eccezione per una zona circoscritta e ristretta rientrante nel macro bacino n.2 in cui la pressione di consegna risulta leggermente inferiore rispetto agli altri terreni serviti.

Da quanto detto si evince che le spese di esercizio, che generano il beneficio effettivo, devono essere ripartite semplicemente in ragione dei consumi (m^3) registrati per ciascun utente.

In assenza di contatori potrà essere utilizzato il sistema "*dell'ettaro - coltura*" o della "*media calcolata*" dove vengono preventivamente stabiliti i fabbisogni medi annui per ettaro ($m^3/coltura/ha/anno$) caratteristici di ogni coltura irrigata⁵.

Alla fine di ogni esercizio irriguo, attraverso le domande degli utenti supportate dai controlli in campo del personale consortile addetto, dovranno essere noti al Consorzio le superfici irrigate con le relative colture praticate; moltiplicando la superficie irrigata per il consumo unitario della coltura praticata è possibile calcolare i consumi da addebitare a ciascun utente.

Per l'area del Macro bacino n.2, in cui l'acqua risulta avere una pressione di consegna inferiore, si adotta un indice pari a 0,8 da applicare ai consumi registrati dalle aziende rientranti in tale area.

Il beneficio complessivo derivante dal servizio irriguo

La somma del beneficio potenziale e del beneficio effettivo, derivante dalla presenza dell'impianto irriguo consortile in esercizio, fornisce il beneficio complessivo del quale si avvantaggiano i proprietari dei terreni serviti.

⁵ Non è importante che i consumi preventivamente stabiliti siano corrispondenti a quelli reali dell'annata agraria in corso infatti ai fini del riparto delle spese interessa esclusivamente il rapporto tra il consumo caratteristico di una coltura rispetto ad un'altra.

8. LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO

8.1. Le spese

Le spese di funzionamento del Consorzio (impropriamente dette anche "spese generali") sono formate dalle spese che non possono essere direttamente attribuite alle attività di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere quali, a titolo di esempio, le spese relative:

- al funzionamento degli Organi, di Commissioni, ecc.;
- al coordinamento delle attività connesse all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere;
- alla sede ed ai servizi relativi;
- alla elaborazione ed emissione dei ruoli di contribuenza;
- alla tenuta del catasto, compilazione della lista degli aventi diritto al voto e adempimenti per la convocazione dell'Assemblea, ecc.

Il Consorzio ripartirà il complesso delle spese di funzionamento tra i vari settori di attività, che nel caso concreto, come risulta dall'articolazione della presente classifica, sono il settore della bonifica idraulica ed il settore della fornitura di acqua ad uso irriguo.

Nel bilancio consortile, saranno identificati gli oneri sostenuti dal Consorzio per il personale e per le attività relative a ciascun settore.

Le spese di funzionamento, limitate come detto alle sole spese non direttamente attribuibili ai servizi prestati dal Consorzio, verranno proporzionalmente ripartite.

8.2. Riparto delle spese

Non v'è dubbio che anche le spese di funzionamento, non direttamente attribuibili alle singole attività, debbano essere ripartite in ragione di beneficio.

D'altra parte la Corte di Cassazione si è recentemente espressa in tal senso, tenuto conto che le norme legislative applicabili non prevedono un regime differenziato per il riparto delle spese del Consorzio a qualunque titolo siano effettuate.

Ne consegue che anche le spese di funzionamento vanno ripartite con gli indici di beneficio precedentemente individuati per le opere idrauliche e per le opere irrigue.

9. NORME PARTICOLARI ED APPLICATIVE

9.1. Norme particolari

Come precisato, la bonifica è in fase evolutiva.

A) - Ciò può comportare che alcuni terreni, seppure di limitata superficie, possono soffrire ancora di deficienza di scolo per imperfezioni o mancato completamento della bonifica idraulica.

Il Consiglio di Amministrazione, su motivata indicazione del Servizio Tecnico del Consorzio, potrà provvedere a stabilire ogni anno un coefficiente riduttivo dell'indice di beneficio per ciascuno dei territori ancora idraulicamente carenti in rapporto alla situazione di fatto. Tale coefficiente verrà nel tempo riassorbito mano a mano che la bonifica idraulica procederà.

B) - Fermi restando i criteri di riparto del presente piano di classifica, resi noti attraverso la pubblicazione e resi esecutivi con il decreto di approvazione, si potrà procedere, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad eventuali aggiornamenti nella misura dei vari indici o nella delimitazione delle classi limitatamente al verificarsi:

- di effettivi accertamenti degli elementi tecnici e di stima che hanno formato la base dei calcoli;
- di effettive e sensibili modifiche dei predetti elementi tecnici di stima, come ad esempio, nella situazione idraulica del comprensorio di ampliamento per effetto di perfezionamenti delle opere e di una maggiore attività del Consorzio.

9.2. Norme applicative

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- si potranno adottare particolari norme di graduale applicazione del presente Piano di Classifica, anche in relazione agli accertamenti di fatto che esso richiede ed ai tempi tecnici necessari per l'adeguamento del catasto consortile al suddetto nuovo Piano;
- potrà essere fissata una rendita minima e provvisoria da attribuire alle unità immobiliari per le quali il catasto statale non fornisce elementi (rendita, categoria, dimensione) in attesa di un accertamento degli Uffici consortili ;
- potrà valutarsi una diversa applicazione della contribuenza a quegli immobili aventi destinazione di prevalente carattere pubblico, sociale o culturale che, in quanto a servizio della collettività, soddisfano un generale pubblico interesse;
- su motivata indicazione degli Uffici consortili tecnico ed agrario, singole particelle che presentino caratteristiche idrauliche o agropedologiche effettivamente e sensibilmente difformi da quelle della classe di beneficio idraulico o irriguo in cui sono inserite potranno essere trasferite alla classe di beneficio più idonea.

Le classi di beneficio determinate dal presente Piano hanno carattere rappresentativo dell'applicazione dei criteri individuati. In sede di trasposizione sulle schede catastali, i limiti delle classi e le superfici potranno subire variazioni in relazione al perfezionamento applicativo.